

#

La Conferenza di Genova e i problemi del lavoro

La convocazione della Conferenza.

Nella Conferenza tenutasi nel gennaio a Cannes fra i primi Ministri degli Stati alleati fu decisa la convocazione a Genova di una Conferenza internazionale di carattere economico e finanziario, il cui scopo venne definito con la seguente risoluzione, adottata il 6 gennaio 1922:

Le Potenze alleate, riunite in Conferenza, sono unanimi nel ritenere che una Conferenza di carattere economico o finanziario dovrebbe essere convocata nei primi giorni di marzo, alla quale le Potenze europee, Germania, Austria, Ungheria, Bulgaria e Russia comprese, dovrebbero essere invitate ad inviare dei rappresentanti. Esse ritengono che tale conferenza rappresenti un passo urgente ed essenziale verso la ricostruzione economica dell'Europa Centrale e Orientale, ed hanno la ferma opinione che i primi ministri di ogni nazione dovrebbero, per quanto possibile, assistere in persona a questa Conferenza, affinché le sue raccomandazioni possano essere seguite da azione al più presto possibile.

Le Potenze alleate reputano che la ripresa del commercio internazionale in tutta l'Europa, così come lo sviluppo delle risorse di tutti i Paesi, siano necessari per aumentare la quantità di mano d'opera produttiva e per alleviare le sofferenze dei popoli europei.

Uno sforzo comune degli Stati più potenti è necessario per rendere al sistema europeo la sua vitalità oggi paralizzata.

Questo sforzo deve essere diretto alla soppressione di tutti gli ostacoli che inceppano il commercio e deve altresì tendere alla concessione di crediti importanti consentiti ai paesi più deboli, nonché alla cooperazione di tutti per la restaurazione della produzione normale.

Le Potenze alleate ritengono che le condizioni fondamentali indispensabili alla realizzazione di uno sforzo efficace possano essere definite nelle loro grandi linee nel modo seguente:

1. Le Nazioni non possono rivendicare il diritto di dettarsi reciprocamente i principi secondo i quali esse intendono di organizzare, all'interno, la loro economia ed il loro Governo.

Spetta a ciascun paese di scegliere per sé stesso il sistema che preferisce a tale riguardo;

2. Tuttavia, non è possibile disporre di capitali stranieri per venire in soccorso ad un paese altro che se gli stranieri i quali forniscano i fondi abbiano la sicurezza che i loro beni e i loro diritti saranno rispettati e che i benefici delle loro imprese saranno assicurati;

3. Questo sentimento di sicurezza non può essere stabilito che se le Nazioni (o i Governi delle nazioni) i quali desiderano ottenere dei crediti stranieri, si impegnino liberamente:

a) a riconoscere tutti i debiti e obbligazioni pubbliche che sono state o che saranno contratte o garantite dallo Stato, dai Municipi e dagli altri pubblici organi, ed a riconoscere ugualmente l'obbligo di restituire, ristabilire o, in caso d'impossibilità, di indennizzare, tutti gli interessi stranieri per le perdite o i danni che sono stati causati loro in conseguenza della confisca o del sequestro della proprietà;

b) a stabilire un sistema legale e giuridico che sanzioni e assicuri l'esecuzione imparziale di tutti i contratti commerciali o d'altra natura;

4. Le Nazioni dovranno disporre di mezzi di scambio convenienti; in linea generale devono esistere delle condizioni finanziarie e monetarie che offrano sufficienti garanzie al commercio;

5. Tutte le Nazioni devono impegnarsi ad astenersi da ogni propaganda sovversiva dell'ordine del sistema politico costituito negli altri Paesi;

6. Tutti i paesi devono prendere in comune l'impegno di astenersi da ogni aggressione contro i loro vicini.

Se, allo scopo di assicurare le condizioni necessarie per lo sviluppo del commercio in Russia, il Governo russo richiedesse il suo riconoscimento ufficiale, le Potenze alleate non potrebbero accordare tale riconoscimento che se il Governo russo accettasse le stipulazioni che precedono.

L'ordine del giorno.

Lo stesso Consiglio Supremo, nella seduta dell'11 gennaio 1922, fissava, poi, come segue l'ordine del giorno della Conferenza di Genova.

1. Esame dei metodi per l'attuazione dei principi contenuti nella risoluzione approvata a Cannes dal Consiglio Supremo il 6 gennaio 1922;
2. Stabilimento della pace europea su basi solide;
3. Condizioni essenziali per ristabilire la fiducia senza portare pregiudizio ai trattati esistenti;
4. Questioni finanziarie;
 - a) circolazione;
 - b) banche centrali e banche di emissione;
 - c) finanze pubbliche in rapporto all'opera di ricostruzione;
 - d) cambi;
 - e) organizzazione del credito pubblico e privato;
5. Questioni economiche e commerciali:
 - a) facilitazioni e garanzie per il commercio d'esportazione e di importazione;
 - b) garanzie legali e giuridiche per la ripresa del commercio;
 - c) protezione della proprietà industriale letteraria e artistica;
 - d) statuto consolare;

e) ammissione e stato degli stranieri in relazione allo esercizio del commercio;

f) assistenza tecnica per l'opera di ricostruzione industriale;

6. Trasporti.

Il Governo italiano ebbe l'incarico di convocare la Conferenza in nome del Consiglio Supremo. La data di convocazione venne fissata per il 10 aprile.

Su domanda del Governo italiano, il Consiglio della Società delle Nazioni, nella sessione straordinaria tenuta a Parigi il 24 marzo, ha deliberato che le organizzazioni tecniche della Società prendessero parte alla Conferenza allo scopo di fornire ad essa i dati e le documentazioni di cui dispongono. Già il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro aveva preso i provvedimenti necessari per portare alla Conferenza di Genova il contributo dei propri studi.

I problemi del lavoro.

Nell'ordine del giorno della Conferenza non vennero posti argomenti che riguardassero direttamente e specificamente le questioni del lavoro, avendo la Conferenza di Genova uno scopo diverso da quello di una Conferenza internazionale del lavoro. Ma tutti gli argomenti messi in discussione, si può dire abbiano intima attinenza alle questioni del lavoro, in quanto costituiscono le condizioni essenziali perchè l'attività umana si svolga attraverso il valido ausilio di una migliorata situazione economica e finanziaria. Era tuttavia evidente che il problema così complesso, come quello della ricostruzione economica dell'Europa, non si sarebbe potuto esaminare esaurientemente senza prendere in considerazione, sia pure in via indiretta, i problemi del lavoro, allo scopo di assicurare allo sforzo di ricostruzione generale il volenteroso concorso delle forze del lavoro.

Gli studi preparatori italiani.

Fra le Commissioni, istituite dal Governo italiano per lo studio delle questioni poste all'ordine del giorno della Conferenza, una ebbe il compito di esaminare i problemi del lavoro.

Tale Commissione, presieduta dal Commissario Generale dell'emigrazione, comm. De Michelis, tenne numerose sedute e presentò una relazione in cui sono motivate le conclusioni, a cui essa pervenne, e che indicano alcuni criteri direttivi sulle questioni della ricostruzione europea in relazione ai problemi del lavoro. Le proposte specifiche, illustrate in tale relazione, furono le seguenti:

1. Esame della potenzialità tecnica, economica e finanziaria dei vari Paesi al fine di contribuire con la maggiore efficacia alla sistemazione europea.

2. Accertamento dei mezzi peculiari perchè ogni Paese sia messo in grado di contribuire all'opera comune; principalmente, soluzione della ripartizione delle materie prime.

3. Ricostruzione economico-industriale dei Paesi dell'Europa centrale ed orientale, con particolare riguardo alla Russia, mediante l'aiuto dei vari Paesi secondo le possibilità di ciascuno.

4) Partecipazione dell'Italia, sia per conto o per iniziativa propria, sia per conto e per iniziative altrui; e segnatamente col contributo seguente:

a) assistenza animata: emigrazione di mano d'opera specializzata, di tecnici e professionisti, con speciale riguardo al lavoro organizzato e alle Cooperative di lavoro;

b) assistenza meccanica: fornitura di mezzi meccanici (locomobili, macchine agricole, industriali, ecc.);

c) assistenza economico-finanziaria: creazione di un sindacato capitalistico italiano, col contributo governativo, di capitalisti privati e anche con azioni di piccolo taglio; accordi con gli Stati Uniti e la Germania per una azione concordata.

5. Condizione pregiudiziale di ogni aiuto è l'ottenimento delle opportune garanzie concesse dal Governo dei Sovieti.

Queste garanzie devono essere di due ordini:

a) garanzie alle persone (garanzie igienico-sanitarie; tutte le condizioni atte ad assicurare fattivamente l'incolumità personale e la libertà di locomozione);

b) sicurezza nel regime dei salari e dei risparmi; nella trasmissione di questi ultimi in Italia; garanzie per la proprietà assoluta e insindacabile dei guadagni.

In breve, salvo ulteriori e particolari accordi da pattuirsi caso per caso, si devono assicurare agli italiani in Russia i diritti e la tutela nel più largo senso, di cui godono gli stranieri in Italia.

6. Tener presente, sia per la richiesta di concessioni, sia per l'appalto di lavori e per ogni altra forma di attività, che la zona di elezione dovrebbe essere la Russia meridionale, e specialmente il bacino del Donetz, fino alla regione del Kuban.

Le conclusioni della Conferenza.

Nel corso dei lavori della Conferenza, poi, fu riconosciuta la opportunità di prendere in particolare considerazione anche i problemi del lavoro aventi attinenza col programma generale della Conferenza. A questo scopo, e specialmente su iniziativa della delegazione italiana, venne costituito un Comitato del lavoro in seno alla Commissione economica.

Il Comitato del lavoro, in cui erano rappresentate l'Italia, la Francia, la Gran Bretagna, il Belgio, il Giappone, la Germania, la Norvegia, l'Olanda, la Svizzera e la Polonia, prese in esame, anzitutto, i memoriali che varie organizzazioni sindacali ed operaie avevano trasmesso alla Presidenza della Conferenza per esporre particolari punti di vista sui problemi sottoposti alla Conferenza. Il Comitato, quindi, dopo non breve discussione, adottò le seguenti risoluzioni, che, approvate dalla Commissione economica, vennero, incorporate nel testo delle conclusioni adottate da questa Commissione ed approvate poi dalla Conferenza in seduta plenaria.

Art. 21. — La restaurazione economica dell'Europa esige una produzione intensa. Questa produzione dipende essenzialmente dal lavoro. Conviene attribuire la massima importanza al contributo che i lavoratori, uomini e donne, del mondo intero e le loro organizzazioni vogliono dare e siano in grado di dare, e con gli altri fattori della produzione, alla restaurazione economica dell'Europa.

Per ottenere il massimo sforzo dei lavoratori e per evitare deplorabili concorrenze fra le Nazioni, l'attenzione di tutti gli Stati è richiamata sull'interesse che presentano le convenzioni e raccomandazioni votate dalle Conferenze internazionali del lavoro, restando inteso che ogni Stato riserva il proprio diritto per quanto riguarda la ratifica di una o di parecchie delle suddette convenzioni.

Art. 22. — La crisi economica attuale che colpisce non soltanto la produzione ma la capacità di consumo delle masse, pesa moralmente e materialmente sul mondo operaio.

Se è vero che i provvedimenti di ricostruzione economica permetteranno essi soli di rimediare a questa crisi, altri provvedimenti diretti contro la disoccupazione non appaiono meno efficaci, per assicurare lo sforzo tenace dei lavoratori ed il buon rendimento del lavoro.

Art. 23. — Per conseguenza, e parallelamente agli Istituti di assicurazione e di soccorso contro la disoccupazione, si raccomandano i provvedimenti seguenti:

a) L'impiego razionale delle forze del lavoro disponibili, per parte dell'organizzazione nazionale di collocamento; e delle unioni fra i paesi interessati miranti alla coordinazione internazionale di collocamento; emigrazione, immigrazione;

b) Nei paesi ove le condizioni lo permettano, l'orientamento verso l'agricoltura del più gran numero possibile di quelli fra i disoccupati dell'industria che possono essere impiegati nelle aziende agrarie;

c) La ripartizione metodica delle ordinazioni dei lavori pubblici, nella misura compatibile coll'interesse generale, secondo i periodi di disoccupazione, e secondo le professioni e le regioni colpite;

d) Lo sviluppo di opere iniziate per far fronte alla disoccupazione, a patto che si tratti di opere utili e produttive.

Art. 24. — Allo scopo di accelerare gli effetti dei vari provvedimenti enumerati all'art. 23:

1° Si raccomanda agli Stati, membri dell'organizzazione internazionale del lavoro, di ratificare la convenzione relativa alla disoccupazione, votata dalla Conferenza di Washington ed a tutti gli Stati in generale, di prendere in considerazione i provvedimenti caldeggiati dalla Conferenza suddetta contro la disoccupazione;

2° Si suggerisce che l'Ufficio internazionale del lavoro riunisca e distribuisca periodicamente tutte le informazioni sulle esperienze che i vari paesi avranno fatto nella lotta contro la disoccupazione.

3° Si raccomanda inoltre a tutti gli Stati, di cooperare all'inchiesta sulla disoccupazione che è stata decisa dalla Conferenza internazionale del lavoro del 1921.

La sottocommissione economico-giuridica, d'altra parte, ebbe ad adottare delle conclusioni, alcune delle quali interessano l'emigrazione. La Commissione, infatti, espresse il voto che in materia di visto ai *passaporti* tutti i paesi abbiano ad assicurare un'estesa applicazione delle raccomandazioni e risoluzioni della Conferenza internazionale sui passaporti, tenutasi a Parigi nell'ottobre 1920. In particolare la Commissione dichiarò che fra tali risoluzioni le più urgenti sarebbero:

a) Abolizione del visto di uscita.

b) La durata di validità dei visti di entrata dovrà essere di regola di un anno; i visti di transito saranno validi per lo stesso periodo del visto dei paesi di destinazione.

c) I diritti riscossi per la concessione del visto saranno al massimo: visto di entrata 10 franchi oro; visto di transito un franco oro.

d) Salvo ragioni eccezionali (« indesiderabili ») il visto di transito sarà dato immediatamente e senza inchiesta preventiva, sulla sola esibizione del visto di entrata nel paese di destinazione, che si aggiunge ai visti di transito dei paesi intermedi.

La Delegazione italiana, a tale riguardo, propose che la Conferenza affermasse il principio di una riduzione al minimo della tassa di visto per i passaporti degli emigranti. La proposta italiana fu, in massima, accolta e nelle conclusioni della Conferenza

figura accolta nella forma di una raccomandazione ai Governi di esaminare la possibilità di accordare notevoli riduzioni agli emigranti per quanto riguarda il pagamento dei diritti cui essi sono soggetti.

Nella seduta plenaria di chiusura della Conferenza il delegato italiano on. T. Rossi, ministro del Commercio, illustrò i criteri a cui si ispirò la delegazione italiana, la quale si manifestò sinceramente animata dal desiderio di ristabilire fra i vari paesi uno spirito di solidarietà economica contro l'eccessivo protezionismo che si è fatto sentire dopo la guerra. Il delegato italiano, accennando ai problemi del lavoro, aggiunse:

«La Delegazione italiana, mentre è lieta di constatare che le questioni del lavoro hanno ispirato alla Commissione economica voti formali, avrebbe desiderato di attirare in maniera più esplicita e senza restrizioni, l'attenzione di tutti gli Stati sull'opportunità di aderire ai progetti di convenzione e di raccomandazione adottati dalla Conferenza internazionale del Lavoro. L'Italia non può che confermare nuovamente in questa occasione la sua fiducia e la sua simpatia nella legislazione sociale internazionale e negli organi creati a questo scopo dai Trattati di pace. I voti emessi dai delegati governativi italiani durante la Conferenza internazionale del Lavoro a favore dei diversi progetti di convenzione e di raccomandazione, costituiscono per il Governo e per lo Stato italiano un impegno morale del più alto valore, e il Parlamento italiano, che ha recentemente autorizzato il Governo a ratificare diverse convenzioni, e segnatamente quella di Washington sulla disoccupazione, si prepara ad esaminare le altre decisioni dalla Conferenza del Lavoro, disposta sempre favorevolmente allo sviluppo della legislazione internazionale sulla protezione dei lavoratori, che deve stare a cuore delle democrazie in generale, ma più specialmente di quelle dei paesi interessati ai movimenti di emigrazione e d'immigrazione. Per assicurare la protezione giusta e razionale degli emigranti, la Delegazione italiana ha presentato una proposta intesa a tutelare le correnti dell'emigrazione, e le specializzazioni professionali. La Delegazione italiana avrebbe vivamente desiderato che questi principi fossero accettati, ma è convinta che essi finiranno per prevalere nell'avvenire. L'Italia è lieta di affermare che i servizi statali per la sorveglianza dell'emigrazione, coordinati con i servizi interni per il collocamento e la disoccupazione, le offriranno la possibilità di concorrere nella maniera più efficace all'impiego razionale delle forze del lavoro. La Delegazione italiana, che aveva sostenuto un voto di simpatia per le istituzioni cooperative, voto che non è stato accettato, tiene infine ad esprimere la sua riconoscenza per la collaborazione offerta alle iniziative della Conferenza di Genova dalle classi dei lavoratori, che hanno fatto giungere la loro voce attraverso le organizzazioni internazionali cooperative e sindacali, nelle quali istituzioni i lavoratori acquistarono un senso più esatto delle

proprie responsabilità, ed appresero per esperienza ad apprezzare gli altri fattori che concorrono, in stretta unione col lavoro, alla produzione ».

Il ministro Rossi, concludeva, riaffermando, da un lato la necessità della libertà commerciale e dall'altro quella di elevare il livello morale e sociale dei lavoratori, essendo l'una e l'altra condizioni per il riassetto economico del mondo.

Notizie sulla emigrazione e sul lavoro

SOCIETA' DELLE NAZIONI

Convenzioni e raccomandazioni adottate dalla Conferenza internazionale del lavoro di Genova. — Il termine di un anno, entro il quale a norma dell'articolo 405 del Trattato di Versaglia, gli Stati membri dell'organizzazione internazionale del lavoro avrebbero dovuto sottoporre ai rispettivi organi costituzionalmente competenti i progetti di convenzione e le raccomandazioni adottate a Genova, allo scopo di deliberare sulla opportunità di ratificare le convenzioni e di adottare i provvedimenti indicati nelle raccomandazioni, è scaduto il 9 luglio 1921 (1). E poichè col 9 gennaio 1922 è scaduta anche la proroga a 18 mesi prevista dallo stesso articolo, l'Ufficio internazionale del lavoro ha creduto dover attirare l'attenzione di alcuni governi sugli obblighi ad essi imposti, indirizzando loro una nota con la quale si sollecita di fornire tutte quelle informazioni che riterranno opportune sulle misure che sono state prese in ordine alle decisioni predette. Per altri paesi che finora non hanno fornito alcuna informazione ufficiale circa le misure già adottate o che si propongono di adottare, la nota dell'Ufficio è improntata a maggiore energia.

ITALIA

Disposizioni a favore dei disoccupati nelle nuove provincie. — Col regio decreto 5 febbraio 1922, n. 409, sono state estese e pubblicate nei territori delle nuove provincie annesse a seguito dei trattati di San Germano e Rapallo, le disposizioni vigenti sul collocamento e sull'assicurazione contro la disoccupazione. Per effetto dello art. 9 del detto decreto, il sussidio di disoccupazione viene esteso a tutti coloro che, essendo soggetti all'obbligo della assicurazione, a decorrere dal 1° aprile corrente, si trovino o restino involontariamente disoccupati, nel caso in cui il periodo d'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione sia inferiore alle 24 quindicine prescritte

- (1) Le convenzioni adottate alla Conferenza di Genova riguardano:
- a) collocamento dei marinai;
 - b) indennità di disoccupazione in caso di perdita per naufragio;
 - c) età minima per l'ammissione dei fanciulli al lavoro marittimo.

dall'art. 39 del decreto legge 19 ottobre 1919, N. 2214. Quando il periodo d'iscrizione sia superiore alle 24 quindicine, saranno applicati gli art. 35 e 39 del detto decreto-legge entro i limiti e con le modalità stabilite dal decreto 5 febbraio 1922, N. 209. Gli organi preposti all'assistenza ai disoccupati nei territori annessi sono le giunte territoriali per il collocamento e la disoccupazione con i medesimi poteri dati alle Giunte provinciali costituite dal decreto-legge del 1919, ed hanno sede per la Venezia Tridentina, una a Trento ed una a Bolzano, e per la Venezia Giulia e Zara, a Trieste.

FRANCIA

Immigrazione e collocamento della mano d'opera straniera. — Secondo il Bollettino ufficiale del Mercato del Lavoro francese, nella settimana dal 3 all'8 aprile, i diversi uffici di frontiera hanno collocato 2.084 operai stranieri, e 989 ne sono stati impiegati da diversi altri uffici pubblici di collocamento, e, tenuto conto di altri 194 collocati dai depositi dell'interno del paese, si ha un totale di 3.265 operai stranieri collocati. Il numero degli italiani occupati ascende a 1326, di cui 115 agricoltori, 139 minatori del ferro, 740 edili, 134 manovali, ed in minore quantità di altri mestieri.

I diversi uffici e controlli d'immigrazione, danno per lo stesso periodo settimanale accennato, i seguenti dati in ordine al movimento di operai stranieri entrati nel paese ed usciti:

NAZIONALITÀ	OPERAI	
	Entrati	Usciti
Belgi	462	4
Spagnoli	41	44
Italiani	1,970	439
Ceco-Slovacchi	22	—
Polacchi	519	3
Portoghesi	227	16
Diversi	1	4
<i>Totale</i>	2,362	510

Il trattato di lavoro italo-francese e la sua applicazione: la costituzione dei Comitati di patronato. — In conformità alle disposizioni dell'art. 20 del Trattato di lavoro fra l'Italia e la Francia, firmato a Roma il 30 settembre 1919, con decreto 10 marzo 1922 del Ministero del lavoro francese (*I. O.*, 12 marzo 1922), è stato istituito un comitato italo-francese, per la protezione degli operai italiani di ogni età occupati nel dipartimento dell'Isère. Il comitato ha la sua sede a Grenoble, ed è così costituito: il prefetto dell'Isère o un suo delegato; il sin-

daco di Grenoble; l'ispettore dipartimentale del lavoro di Grenoble o un suo supplente; il console generale d'Italia a Chambéry o un suo delegato; Astini Battista, cittadino italiano; Ramband, presidente dell'unione dei sindacati padronali di costruzioni a Grenoble; signora Romanech, segretaria dell'Unione dei lavoratori in seta di Voiron; Lana, operaio pittore nelle costruzioni a Grenoble; Castelli Giuseppe, cittadino italiano, operaio guantaio a Grenoble.

La valorizzazione del Camerun. — La Francia, avendo ottenuto il mandato per il Camerun, già colonia germanica, si propone di coordinare le disposizioni stabilite per il Camerun con quelle già in vigore nelle colonie francesi dell'Africa occidentale. Con speciali disposizioni, recentemente adottate, si provvede a regolare la valorizzazione della zona forestale del Camerun, che copre una superficie di circa 15 milioni di ettari e possiede boschi, che sono valutati approssimativamente a 2 miliardi e mezzo di metri cubi. Sono previsti tre specie di permessi di sfruttamento: *a*) permesso detto « di cantiere » per lotti da 10 a 100 ettari, ed è riservato agli indigeni che lavorano per conto proprio; *b*) permessi di « taglio ordinario » per lotti di una superficie di 2.500 ettari; *c*) permessi di taglio industriale per lotti di una superficie superiore a 5000 ettari, della durata massima di 30 anni che possono essere concessi a qualsiasi Europeo o Società domiciliata al Camerun. Sono conservati i diritti degli indigeni nei boschi e foreste, compresi i lotti forestali per i quali è richiesto un permesso speciale, nonchè i diritti per usi collettivi (usi civici). In tal modo l'Amministrazione francese tende a ricondurre verso il territorio del Camerun numerose popolazioni che si sono spostate verso quelli della Costa d'Avorio e del Gabon. La Francia poi, con due decreti 11 agosto 1920 e 5 luglio 1921, ha regolarizzato il demanio pubblico nei riguardi della occupazione e della conservazione e da ultimo, con un decreto 15 settembre 1921, ha maggiormente chiarito la figura del demanio privato dello Stato nei territori del Camerun. Questo pertanto comprende: *a*. terreni che costituiscono oggetto di una appropriazione regolare e per i quali esiste un titolo fondiario e regolare; *b*. terreni appartenenti a indigeni in forza di consuetudini o tradizioni per i quali non esiste alcun titolo scritto; *c*. terreni posti attorno ai villaggi e per i quali gli indigeni praticano la coltura o la pastorizia necessarie alla loro esistenza e per i quali si ha soltanto diritto di uso e non di proprietà; *d*. terreni vacanti senza proprietario.

Commissione consultiva delle convenzioni internazionali del lavoro e della previdenza sociale. — È stata costituita, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio, Ministro degli Affari Esteri, una commissione consultiva delle convenzioni internazionali del lavoro e della previdenza sociale, con l'incarico di fare il suo parere sulle

questioni che le sono sottoposte dal Governo, di assicurare la coordinazione delle diverse amministrazioni interessate in ciò che concerne l'elaborazione e la messa in vigore delle convenzioni suddette, l'applicazione della parte XIII del trattato di Versailles relativa all'organizzazione internazionale permanente del lavoro, e principalmente di formulare le direttive per i rappresentanti del Governo francese alla Conferenza generale del lavoro. A far parte della Commissione, istituita dal decreto 21 febbraio 1922 del Ministero degli Affari Esteri e del Ministero del Lavoro, il decreto stesso chiama senatori, deputati ed alti funzionari dello Stato. Il decreto, infine, dispone che per ciascuna delle questioni sottoposte alla Commissione, i direttori e capi dei servizi interessati costituiranno una sotto-commissione incaricata di elaborare il rapporto preliminare da presentarsi alla commissione in seduta plenaria, ed abroga il decreto degli stessi ministri del 20 luglio 1919, istituyente una commissione di studi per la ricerca delle condizioni del lavoro prima di addivenire ad accordi tra gli alleati o dopo il trattato di pace.

Modificazioni alla legge sulle pensioni degli operai — Aumento dei limiti massimi dei salarii. — Con legge 18 aprile 1922, che modifica gli articoli 10 e 36 della legge 5 aprile 1910, relativa alle pensioni degli operai e dei contadini sono stati elevati, in proporzione dell'attuale aumento dei salarii, i limiti massimi per l'assicurazione obbligatoria o facoltativa. Le disposizioni contenute in questa legge, facevano già parte di un progetto di maggiore importanza, depositato dal governo agli uffici della Camera, ma il ministro del lavoro, riscontrando in esse la necessità di una urgente applicazione, ottenne che fossero oggetto di legge separata. Per effetto di tali disposizioni, viene elevato da 5 a 10,000 franchi l'ammontare della retribuzione massima annuale che permette di usufruire dei vantaggi dall'assicurazione obbligatoria, tenendo anche presente che, dato il rialzo dei salarii, il provvedimento veniva reclamato non solo dagli operai interessati, ma dalle stesse autorità dipartimentali, dai presidenti e direttori delle casse di assicurazioni e da un notevole numero di capi di aziende industriali e commerciali. All'art. 10 viene inoltre aggiunto un sesto paragrafo, che consente agli assicurati obbligatori, per i quali la retribuzione di 10,000 franchi annui può subire un aumento, di continuare a beneficiare dell'assicurazione a loro domanda, purchè siano iscritti alla Cassa da almeno quindici anni. In coerenza di tali disposizioni, sono anche stati modificati i limiti dei salarii nei casi di assicurazione facoltativa.

LUSSEMBURGO

La colonia italiana. — La colonia italiana nel Lussemburgo, in relazione al territorio di quel Granducato è abbastanza numerosa,

raggiungendo un totale di 4049 individui, di cui 2479 maschi e 1500 femmine. Ha due scuole sussidiate in parte dalla Legazione e in parte da contributi volontari raccolti nella colonia stessa e 6 società di beneficenza e mutuo soccorso. Quanto alla ripartizione per professioni e mestieri dei 4049 italiani, 934 hanno domicilio permanente nel Granducato, 103 vi esercitano una professione, 120 il commercio e 1250 sono operai di officine.

NORVEGIA

Arbitrato obbligatorio nelle questioni tra capitale e lavoro. — Alla Camera norvegese (Storting) è stata votata la legge sull'arbitrato obbligatorio per la durata di un anno, mentre il progetto governativo, sostenuto dal Ministro degli Affari Sociali, proponeva la durata di tre anni. Ha evidentemente influito sul voto favorevole accordato da quasi tutti i partiti, la preoccupazione della grave crisi industriale ed economica, che attraversa attualmente il paese, e la considerazione dell'opportunità di accettare, almeno per il momento, i ribassi di tariffe che il Tribunale arbitrale, del quale fa parte anche una rappresentanza degli operai, avrebbe deciso. Alla costituzione del Tribunale arbitrale istituito dalla legge, provvedono il Consiglio dei Ministri, che ha il diritto di nominare il Presidente e due membri, e le classi dei padroni e degli operai, che nominano ciascuna un membro. La legge dispone, come va particolarmente rilevato, che dalla data in cui è entrata in vigore, è proibito lo sciopero nelle industrie o comunque sospendere il lavoro.

PAESI BASSI

Disoccupazione ed emigrazione. — Il Consiglio della disoccupazione in Olanda, al quale mettono capo tutte le associazioni olandesi che s'interessano della lotta contro la disoccupazione, nonchè le federazioni professionali padronali e operaie delle diverse tendenze politiche e sociali, si è riunito il giorno 6 marzo scorso all'Aia, presso il Ministero dell'Interno, per esaminare le conclusioni della Commissione internazionale d'emigrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro. Il Consiglio ha deciso di far conoscere all'Ufficio internazionale del lavoro che il Consiglio di disoccupazione aveva esaminata con interesse la comunicazione sul rapporto della commissione e che si rimetteva alle conclusioni generali che vi erano formulate. In seguito il Consiglio si è fermato a considerare sotto quale aspetto l'emigrazione possa essere ritenuto come un mezzo efficace per ridurre la disoccupazione. A tale riguardo il Consiglio affermò l'opportunità che fosse richiamata l'attenzione dei Ministri del lavoro, dell'agricoltura,

del commercio e dell'industria dei diversi paesi sulla convenienza di incoraggiare l'emigrazione anche con sussidi governativi e di organizzare il collocamento della mano d'opera con accordi internazionali.

Convenzioni della Conferenza di Washington. — Il Governo dei Paesi Bassi ha recentemente pubblicato una relazione di risposta al rapporto della seconda Camera degli Stati generali sui provvedimenti dal Governo proposti per la ratifica dei progetti di convenzione adottati a Washington. Nella relazione il Governo si dichiara favorevole ad una immediata ratifica dei progetti riguardanti: 1) *il lavoro notturno delle donne*; 2) *l'età minima di ammissione dei fanciulli nei lavori industriali*; 3) *lavoro notturno dei fanciulli nelle industrie*.

In quanto agli altri progetti relativi alle otto ore di lavoro, alla disoccupazione, ed al lavoro delle donne prima e dopo il parto, il Governo ha dichiarato che la loro ratifica dovrà essere preceduta da una revisione della legislazione vigente in materia, per metterla in armonia con le disposizioni delle convenzioni, e più particolarmente per il progetto delle otto ore di lavoro, il Governo non si mostra favorevole alla ratifica dubitando che gli altri paesi, in concorrenza col proprio, non abbiano a loro volta a ratificarlo.

SVEZIA

Reciprocità di trattamento fra lavoratori italiani e svedesi. — La delegazione per la collaborazione internazionale nelle questioni di politica sociale ha raccomandato al Ministro degli Affari Esteri d'accogliere l'invito del Governo italiano di aprire negoziati per la conclusione di una convenzione di lavoro sulla base della reciprocità di trattamento. Sebbene il risultato pratico di un tale accordo non possa essere molto rilevante a causa di una relativa scarsità di scambio di lavoro fra i due paesi, la delegazione attribuisce una grande importanza al principio che lo ispira, ritenendo, anche, che la conclusione della convenzione potrebbe promuovere altri accordi di più notevoli conseguenze.

L'emigrazione nel quinquennio 1917-1921. — Il Consiglio sociale svedese comunica i seguenti dati sull'emigrazione transoceanica nell'ultimo quinquennio:

1917	2,537
1918	1,111
1919	499
1920	6,078
1921	5,002

Il seguente prospetto dà la distribuzione per sesso e per gruppi di età degli'emigranti del 1921;

<i>Età</i>	<i>Maschi</i>	<i>Femmine</i>	<i>TOTALE</i>
Meno di 15 anni	251	260	511
Da 15 a 19 "	771	601	1,372
" 20 " 29 "	914	871	1,885
" 30 " 39 "	314	413	727
" 40 " 49 "	123	146	269
" 50 e più "	115	183	298
<i>Totale</i>	2,488	3,574	5,062

La lotta contro la tubercolosi in Svezia. — A Stoccolma ha avuto luogo il 12 febbraio u. s. un congresso per l'esame del problema della lotta contro la tubercolosi. Il Dottor Thorel ha esposto i risultati di una inchiesta condotta presso gli operai delle fabbriche del monopolio dei tabacchi, e il Dottor Wirgin ha proposto le seguenti misure: *a.* la diffusione, fra i ragazzi, di insegnamenti che li mettano in grado di scegliere la professione che conviene meglio al loro stato di salute ed alla loro costituzione; *b.* visite mediche annuali in tutte le scuole; *c.* collaborazione dei maestri e degli uffici di collocamento per l'orientamento professionale di ogni individuo. Il Dottor Edin dell'Università di Upsala ha mostrato la opportunità di una raccolta di statistiche complete relative alle varie professioni, all'eredità, alla salute dei lavoratori ed alle ragioni che fanno loro scegliere un mestiere piuttosto che un altro. Egli ricordò come il numero dei morti dovuto alla tubercolosi è minimo in quei mestieri a cui si dedicano a preferenza gli uomini che hanno per quelli le migliori attitudini fisiche, mentre i morti per la stessa malattia sono specialmente frequenti, per esempio, fra gli impressori ed i rilegatori, il che deriva dal fatto che queste professioni sono scelte di preferenza dalle persone la cui salute è naturalmente debole.

AFRICA

Il censimento nell'Africa occidentale francese. — Secondo le più recenti statistiche la popolazione dell'Africa occidentale francese ammonta a 12,283,156 abitanti, di cui 8811 europei (7640 francesi e 1171 stranieri). La densità della popolazione è appena di 4 ab. per chilometro quadrato. Tale popolazione si ripartisce nel modo seguente:

Senegal. — Popolazione totale 1,226,523 ab. dei quali 5,477 europei.

Mauritania. — Popolazione totale 261,746 ab. di cui 215 europei e 261,531 indigeni (116 cittadini francesi, 261,080 sudditi francesi e 335 sudditi stranieri).

Guinea francese. — Popolazione totale 1,870,996 abitanti, dei quali 1,357 europei e 1,869,639 indigeni (416 cittadini francesi, 1,864,705 sudditi francesi e 4,518 sudditi stranieri).

Costa d'Avorio. — Popolazione totale 1,545,680 ab. dei quali 835 europei e 1,544,845 indigeni (308 cittadini francesi, 1,541,788 sudditi francesi e 2,749 sudditi stranieri).

Dahomey. — Popolazione totale 842,137 ab. dei quali 538 europei e 841,599 indigeni (121 cittadini francesi, 839,832 sudditi francesi e 1,646 sudditi stranieri).

Sudan francese. — Popolazione totale 2,474,589 abitanti dei quali 983 europei (843 francesi e 140 stranieri), e 2,473,606 indigeni (1,164 cittadini francesi, 2,472,370 sudditi francesi e 72 sudditi stranieri).

Alto Volta. — Popolazione totale 2,973,442 abitanti, dei quali 191 europei e 2,973,251 indigeni (17 cittadini francesi, 2,972,918 sudditi francesi e 316 sudditi stranieri).

Territorio del Niger. — Popolazione totale, 1,084,043 ab. dei quali 216 europei, e 1,083,827 indigeni (9 cittadini francesi, 1,083,504 sudditi francesi e 314 sudditi stranieri).

Territorio di Togo. — Popolazione totale 670,904 abitanti dei quali 210 europei e 670,694 indigeni.

MAROCCO

La colonizzazione ufficiale al Marocco e la questione del regime fondiario. — Attualmente al Marocco le terre, in zona di sicurezza, che possono essere date alla colonizzazione ascendono a circa 165 mila ettari e sono costituite da quattro categorie: terre demaniali; terre collettive di tribù; proprietà private acquistate allo scopo di retrocederle; beni immobili privati o pubblici.

Questa ultima categoria è assai poco importante. Quando al riacquisto di proprietà private non manca la concorrenza di grandi Società finanziarie e di indigeni. Gravi difficoltà però si incontrano per la formazione della piccola colonizzazione, mentre quella media può avvantaggiarsi sempre più per l'impulso ufficiale del governo. Le terre destinate alla grande colonizzazione non si prestano alla suddivisione per loro natura o per la loro lontananza dai centri e dalle vie di comunicazione. Perciò il Marocco non potrà essere mai colonia di popolamento, come l'Algeria.

BRASILE

L'analfabetismo nel Brasile. — Secondo una recente relazione preparata da apposita Commissione la proporzione degli analfabeti negli Stati del Brasile è la seguente: Goyaz, 95 per cento; Pianhy 95 per cento; Alagoas 94 per cento; Maranhao 92 per cento; Amazonas 91 per

cento, e gli Stati del Parà, Cearà, Rio Grande del Nord, Sergipe, Bahia e Rio de Janeiro, si trovano pressochè nelle identiche condizioni, raggiungendo il complesso degli analfabeti il 70 per cento della popolazione.

Il distretto federale, Santa Caterina, Rio Grande do Sul, San Paolo e Minas si trovano, in rapporto alla pubblica istruzione, in migliori condizioni. Lo Stato di S. Paolo, il più progredito fra tutti gli Stati dell'Unione, spende per la pubblica istruzione il 16 % del totale delle sue rendite.

CANADA

L'immigrazione nel 1921. — Durante l'anno 1921, sono entrati nel Canada 148,000 immigranti, rappresentando tale cifra un aumento del 29 % in confronto del precedente periodo 1920. Il maggiore contingente, come informa il giornale del Congresso Canadese, è stato dato dalla Gran Bretagna con circa 75,000 immigranti, con un aumento del 25 % sull'immigrazione del precedente anno. Seguono gli Stati Uniti con 40,000 emigranti e con una diminuzione del 30 per cento. Dagli altri paesi del continente europeo sono giunti più di 26,000 emigranti con l'aumento del 224 per cento. Si è pure notato un aumento di percentuale nella immigrazione cinese, quantunque il contingente sia di poche migliaia, ed una diminuzione del già scarso contingente giapponese.

COLUMBIA

Assicurazione collettiva obbligatoria sulla vita degli operai. — Una nuova forma di assicurazione obbligatoria collettiva sulla vita è stata istituita dalla legge 37 del 1921. Per effetto di essa, tutti gl'impiegati ed operai, i quali percepiscono uno stipendio o salario annuo non superiore a 2400 pesos, sono compresi nell'assicurazione, purchè gli stabilimenti o fabbriche da cui dipendono sostengano una spesa mensile di almeno 1000 pesos. L'assicurazione, anzichè essere fatta a favore di una determinata persona, è a favore della impresa che, riscotendo in casi di morte di una delle persone comprese nell'assicurazione la somma assicurata, è obbligata a versarla integralmente al marito, o alla moglie ovvero ad altri legittimi eredi del dipendente. La legge prescrive pure presso quali Compagnie le imprese devono effettuare questa nuova forma di assicurazione.

NUOVA ZELANDA

Per l'emigrazione italiana nella Nuova Zelanda. — Non esistono attualmente in Nuova Zelanda imprese industriali o di altro genere che si assumano la responsabilità di far venire operai dall'Italia, as-

sicurando loro un impiego. Pur tuttavia sarebbe relativamente facile trovare occupazione a lavoratori italiani specialmente agricoltori, non ostante la grande difficoltà causata dalla differenza della lingua, difficoltà che tuttavia viene pur superata dai nostri emigranti nell'America del Nord, in Germania ecc. La classe di operai di cui vi è maggior richiesta è quella dei minatori di carbone, ma anche teglialegna, falegnami, manovali, muratori possono trovare occupazione.

I salari, il cui minimo è fissato per contratto fra padrone ed operaio e ratificata dalla Corte arbitrale, variano dai 12 ai 21 scellini al giorno. L'operaio italiano gode, in generale, nella Nuova Zelanda, una buona stima, più che negli altri paesi, e questo si deve principalmente alla sua attività, moralità e sobrietà.

Non si è mai udito alcun giudizio sfavorevole sugli operai italiani che sono assai ricercati. L'unico contrasto che essi talvolta incontravano era quello dei lavoratori inglesi, i quali temevano che gli italiani si accontentassero di salari inferiori; ma anche tale difficoltà è superata perchè le mercedi sono fissate attualmente per ogni classe dalla Trade Union in Corte arbitrale.

Leggi straniere ed accordi internazionali sull'emigrazione e sul lavoro

URUGUAY

Legge 15 novembre 1920 sugli infortuni sul lavoro (*Diario Official*, 27 novembre 1920, n. 4427).

CAPITOLO I.

Delle condizioni necessarie per l'applicazione dei principi di questa legge.

Art. 1. — Il padrone che eserciti delle industrie o compia lavori compresi nelle disposizioni della presente legge è responsabile civilmente di tutti gli infortuni che possano capitare ai suoi operai a causa del lavoro o in occasione dello stesso, come viene determinato dai seguenti articoli.

Art. 2. — Agli effetti della presente legge deve intendersi per padrone (patrono) ogni persona, impresa o compagnia che utilizzi il lavoro degli operai qualunque ne sia il numero, e per operaio deve intendersi ogni persona che eseguisca abitualmente e per conto altrui lavori manuali fuori del suo proprio domicilio.

Art. 3. — Gli impiegati, i minori di 21 anni e gli apprendisti sono assimilati agli operai.

Art. 4. — Hanno diritto ad essere indennizzati tutti gli operai vittime di infortuni che siano occupati nelle industrie o lavori qui di seguito menzionati.

A). — Olio (frontoni di). — Costruzione acquedotti. — Arrotoamento (officine per). — Consolidamento (lavori di). — Agricoltura (il personale esposto al pericolo delle macchine). — Acque (imprese di). — Rame (lavori di). — Muratura (lavori di). — Fognature e canali (lavori di). — Alcool (fabbriche di). — Stoviglieria in terra cotta (lavori di). — Calzature di corda (fabbriche di). — Anfibia (caccia agli). — Arena (cave di). — Ascensori (addetti agli). — Argille (estrazione e manipolazione). — Segherie. — Seghe (fabbriche di). — Asfalto (lavori di). — Asfalto (fabbriche di). — Cantieri. — Atalajes (officine di). — Automobili (riparazioni).

B). — Bilancie (fabbriche di). — Mattoni (fabbriche di). — Ghiaia (estrazione di). — Conduttori di zattere. — Capanne (di ogni genere). — Vernici (fabbriche di). — Bauli (fabbriche di). — Berande (fabbriche di). — Cinematografi (gli operatori). — Magazzini. — Borse

(fabbriche di). — Pompe (fabbriche di). — Pompieri (personale del corpo dei). — Boschi (sfruttamento dei). — Palombari.

C). — Scuderie. — Cavi o fili di trasmissione elettrica (collocamento, riparazioni e costruzioni). — Caffè (pulitura). — Fabbrica di casse. — Caldaie (collocamento e costruzione di). — Calderai. — Calpezione (collocamento di apparecchi per). — Calzature (fabbriche e laboratori di). — Strade (pulitura delle). — Letti di metallo (costruzione di). — Strade (costruzione, riparazione e conservazione di). — Canali (costruzione, riparazione e conservazione di). — Cave di pietra. — Condotti a gas o di acque correnti (collocamento di). — Imprese di caricamento. — Falegnami. — Imprese di affissioni. — Cartonerie. — Cemento (fabbriche di). — Porci (preparazione della carne di). — Birrerie. — Spazzole (fabbriche di). — Vernici (preparazione delle). — Cioccolato (preparazione del). — Sigari e sigarette (manifattura di). — Circhi (personale del servizio interno). — Chiodi (fabbrica di). — Colla (fabbricazione della). — Materassi elastici di vegetale. — Conduttori di veicoli pagati alla corsa o a giornata. — Botteghe di confetterie. — Conserve (fabbriche di). — Costruzioni in generale, navali o terrestri. — Taglio di pietre. — Busti (fabbriche di). — Cuoi (trattamento dei). — Conciapelli.

D). — Demolizione di edifici. — Depositi di ogni genere. — Disarmo. — Scarico (imprese di). — Distillerie. — Dighe. — Dragamenti. — Droghe (fabbriche e deposito di). — Dolci (fabbrica dei). — *E* Edilizia (tutto il personale impiegato e comunque specializzato). — Elettricità (imprese di). — Ascensori grano. — Installaggio di mercanzie e frutti. — Legatorie di libri. — Scavamenti. — Scope (fabbriche di). — Scultori. — Specialità (fabbrica di). — Pressatori di lana di qualsiasi specie. — Esplosivi (fabbriche e manipolazione di). — Mulini per estrazione di olio. — *F* Fabbriche di alcool; di seghe; di asfalto; di bilancie; di mattoni; di vernici; di berande; di borse; di letti in metallo; di caffè; di calzature; di cemento; di spazzole; di cioccolata; di sigari e sigarette; di chiodi; di colla; di materassi elastici; di conserve; di corregge; di creoline; di droghe; di dolci; di pasta da incollo; di scope; di esplosivi; di gallette e biscotti; di berretti; di guano; di ghiaccio; di materie infiammabili; di saponi; di mosaici; di munizioni; di carta; di profumi; di pittura; di prodotti suini; di rotaie; di stoffe; di soda; di cappelli; di tabacchi; di tessuti; e di vele. — *G* Galponeros. — Gallette e biscotti (fabbriche di). — Bestiame (trasformazione industriale di prodotti del). — Gas (officine ed installazioni). — Berretti (fabbriche di). — Guano (fabbriche di). — *H* Ghiaccio (fabbriche di). — Scuderie (personale operaio). — Lattinerie — Stampi (fabbriche di). — *I* Tipografie. — Materie infiammabili (dove si fabbricano e dove si impiegano industrialmente). — *J* Saponi (fabbriche di). — *L* Laterizi (forni e fabbriche). — Lavanderie

(a vapore). — Liquorerie. — Litografie. — *M*) Legnami opera, sfruttamento, taglio e misuramento). — Macchine (officine con). — Laboratori di marmista. — Mattatori. — Messaggerie (impresa di). — Metalli (lavori in). — Mine. — Mulini. — Motori (impiego di). — Mosaici (fabbriche di). — Mobiglieria (fabbriche, officine). — Stampi (costruzioni di). — Munizioni (fabbriche di). — *P*) Panetterie. — Carta (fabbriche di). — Parafulmini (collocamento, riparazioni e conservazione). — Pavimentazione (costruzioni, conservazioni e riparazioni). — Profumi (fabbriche di). — Pesca (imprese di). — Pesatura (imprese di). — Operai di commercio. — Pietre (lavori in). — Pali (collocamento di). — Pitture (fabbriche di). — Spazzole di piume (fabbriche di). — Porcini (lavori di prodotti). — Pozzi (personale impiegato nel farli). — Ponti (lavori in generale). — *Q*) Prodotti chimici (fabbriche di). — *R*) Reti di trasmissione elettrica. — Raffinerie di zucchero. — Riparazioni di edifici (tutto il personale senza eccezione). — Riparazioni di strade ferrate. — Rotaie (fabbriche di). — Stoffe (fabbriche di). — *S*) Salatori. — Salumi. — Risanamento (lavori di). — Segò (manipolazione del). — Seghe meccaniche (impiego di). — Soda (fabbriche di). — Cappelli (fabbriche di). — Studs (botoni) (il solo personale operaio). — *T*) Tabacchi (fabbriche di). — Sellerie. — Segherie di pietre e marmi. — Tappezzerie. — Teatri (personale operaio di servizio). — Tessuti (fabbriche di). — Telefoni (lavori di). — Telegrafi (lavori di). — Tintorie. — Lavori sottomarini. — Trasporti per acqua e per terra. — Ciurme di navi (escluse quelle da guerra). — Bottai. — Tornerie. — Torni. — *U*) Officine in generale. — *V*) Varamenti di navi. — Vele (fabbriche di). — Strade ferrate. — Vetri (fabbriche e collocamento di).

Le industrie simili a quelle enumerate qui sopra, ed in generale, ogni esercizio di industrie o lavoro che impieghi per il suo funzionamento una forza distinta da quella dell'uomo.

Il Potere Esecutivo potrà, in qualsiasi tempo, aggiungere altre industrie e lavori a quelli compresi in questo articolo.

Art. 5. — La responsabilità si estende ai servizi domestici ed a quelli altri servizi che i padroni facciano prestare agli operai e impiegati negli stabilimenti di loro proprietà.

Art. 6. — L'operaio che lavora per conto di terzi nel suo proprio domicilio non si trova compreso nelle disposizioni della presente legge per il fatto della collaborazione accidentale di uno o più compagni.

Art. 7. — L'operaio protetto dalla presente legge non ha altro diritto contro il padrone, per causa di infortunio sul lavoro, che quello che la stessa legge gli accorda, a meno che l'infortunio sia dovuto a dolo del padrone.

Art. 8. — Le persone comprese nella presente legge, il cui stipendio annuale sia maggiore di settecento cinquanta pesi (750.00) non potranno invocare le disposizioni della stessa per ottenere benefici che

corrispondano ad uno stipendio maggiore della somma anzidetta, la quale, agli effetti legali, resta fissata come massimo.

Art. 9. — Per aver diritto ad indennizzo è necessario che l'infortunio abbia reso impossibile il lavoro all'operaio per più di 7 giorni, contando i feriali, senza pregiudizio dell'assistenza che la presente legge gli accorda.

Art. 10. — L'operaio non perde il diritto all'indennizzo secondo la presente legge, per il fatto che l'infortunio si sia prodotto per sua colpa lieve o grave, o per caso fortuito o forza maggiore, però lo perde nel caso che lo abbia provocato dolosamente.

Quando l'infortunio è dovuto a forza maggiore, estranea al lavoro, il padrone non sarà obbligato ad indennizzarlo; ma se l'operaio lo reclama, deve provare che l'infortunio si è prodotto per la causa suddetta.

In mancanza di detta prova, l'operaio avrà diritto all'indennizzo corrispondente.

Art. 11. — Oltre l'azione che la presente legge gli accorda contro il padrone, la vittima dell'infortunio od i suoi aventi diritto conservano contro i terzi che ne sono stata causa il diritto di reclamare la riparazione del danno causato, secondo le disposizioni del Codice Civile.

Per terzi sono intesi tutte le persone, ecettuato il padrone, i suoi impiegati ed operai.

L'indennizzo che sarà possibile ottenere dai terzi, in virtù del disposto del presente articolo, esonererà il padrone dai suoi obblighi fino alla somma equivalente all'ammontare dei danni riconosciuti.

Nel caso che l'infortunio abbia prodotto la incapacità permanente o la morte dell'operaio, detto indennizzo sarà corrisposto sotto la forma di rendita ed il capitale necessario a costituire la detta rendita sarà depositato nel « Banco de Seguros del Estado ».

L'azione contro i terzi responsabili potrà essere iniziata dal padrone a sue spese ed in nome e vece della vittima o dei suoi aventi diritto. Nel caso che sia iniziata congiuntamente dalla vittima o suoi aventi diritto e dal padrone il deliberato sarà unico, come pure il mandatarario sarà lo stesso. Nel caso di intervento del « Banco de Seguros del Estado » avrà la prelazione colui che designi questa istituzione.

Art. 12. — Ogni specie di contratto di lavoro che esoneri il padrone dalla responsabilità degli infortuni che possano accadere o deroghi alle disposizioni della presente legge, è assolutamente nullo.

Art. 13. — Lo Stato, i Governi Departimentali e gli altri enti morali che hanno a proprio carico stabilimenti pubblici, hanno gli stessi obblighi che la presente legge impone al padrone, quando facciano eseguire da persone al loro servizio i lavori enumerati nell'articolo 4 e dovranno assicurare le dette persone al « Banco de Seguros del Estado ».

CAPITOLO II.

Degli indennizzi per infortunio sul lavoro.

Art. 14. — Gli indennizzi originati dagli infortuni sul lavoro, previsti dalla presente legge, sono regolati dalle disposizioni seguenti:

A). — In caso di incapacità temporanea, l'operaio avrà diritto ad un indennizzo giornaliero pari alla metà del salario o della remunerazione che gli era pagata al momento dell'accidente, sempre che l'incapacità sia durata più di una settimana a contare dall'ottavo giorno dopo l'infortunio.

Quando l'incapacità duri più di 30 giorni, l'indennizzo sarà pagato fin dal giorno seguente all'infortunio.

B). — In caso di incapacità parziale permanente, l'operaio avrà diritto ad una rendita vitalizia uguale alla metà della riduzione che l'infortunio abbia causato al suo salario o remunerazione.

C). — In caso di incapacità assoluta permanente, l'operaio avrà diritto ad una rendita vitalizia uguale ai due terzi della sua remunerazione annuale (pensione completa).

Art. 15. — Quando la incapacità parziale permanente non giunga al dieci per cento di riduzione della capacità professionale, non si avrà luogo a rendita.

Art. 16. — L'indennizzo per l'incapacità temporanea cessa al momento della cura completa o consolidamento della lesione. In questo ultimo caso se vi è incapacità permanente verrà stabilito immediatamente l'ammontare della rendita.

Art. 17. — In caso di infortunio che abbia prodotto la morte dell'operaio, agli aventi diritto sarà liquidata una rendita secondo le disposizioni seguenti:

1). — Una rendita vitalizia pari al venti per cento (20 %) del salario o remunerazione annuale per il coniuge sopravvivente non divorziato o separato di corpo, a condizione che il matrimonio sia stato celebrato in precedenza della data in cui occorre l'infortunio.

Quando la rendita sia dovuta al marito, esso vi avrà diritto solo nel caso che dimostri di essere incapace al lavoro.

2). — Una rendita che sarà determinata in base alle disposizioni seguenti per i minori di 16 anni che vivano a carico dell'operaio, qualunque sia il vincolo giuridico che ad esso li unisca, sempre che tal fatto sia debitamente provato. Non sarà necessaria detta prova quando i minori siano figli legittimi o naturali dell'operaio morto.

3). — Si presume che i minori si trovino nelle condizioni di cui al numero precedente, quando sono discendenti o collaterali, fino al terzo grado, dell'operaio morto e convivevano con esso.

A). — La rendita, se i minori hanno padre o madre superstite sarà del 15 per cento del salario annuale se non ve ne è più di uno; del 25 per cento se sono due; del 35 per cento se sono tre; e del 40 per cento se sono quattro o più.

B). — La rendita, se i minori non hanno nè padre nè madre superstiti, potrà elevarsi al 20 per cento del salario annuale per ognuno di essi.

Art. 18. — Il coniuge superstite perderà ogni diritto alla rendita se contrarrà nuovo matrimonio. In tal caso riceverà per completo e definitivo indennizzo l'importo di 2 annualità.

Perderà ogni diritto alla rendita o all'indennizzo se tralascerà di tenere buona condotta.

Art. 19. — La rendita annuale che si accorda conformemente all'articolo 17 alle persone in esso menzionate, non potrà in nessun caso eccedere i due terzi del salario annuale. Se la somma delle rendite eccedesse i due terzi di detto salario, ognuna di esse sarà ridotta proporzionalmente di guisa che tutte insieme non eccedano le somme fissate come rendite complete.

Art. 20. — Nel caso in cui l'operaio vittima dell'infortunio non abbia alcun beneficiario di quelli compresi nell'articolo 17, gli ascendenti che vivevano a sue spese avranno diritto ad una rendita vitalizia immediata equivalente al dieci per cento del salario annuale per ognuno di essi, non potendosi eccedere la somma totale di rendita del trenta per cento del salario annuale.

Se si producesse un eccesso, sarà fatta la riduzione secondo quanto dispone l'articolo 19.

Art. 21. — Le rendite di indennizzo per infortuni di lavoro saranno basate civilmente e non saranno nè cedibili nè sequestrabili.

Art. 22. — Saranno a carico del padrone anche le spese di assistenza e di sepoltura dell'operaio vittima dell'infortunio del lavoro. Le spese di sepoltura non eccederanno in nessun caso quaranta pesi.

La gratuità delle cure mediche e farmaceutiche comprende anche gli accessori necessari per garantire il buon risultato del trattamento o mitigare le conseguenze delle lesioni.

Art. 23. — L'azione per indennizzo si prescrive 12 mesi dopo che l'infortunio è occorso.

CAPITOLO III.

Regole speciali per determinare l'ammontare degli indennizzi.

Art. 24. — La rendita dovrà calcolarsi prendendo per base la retribuzione annuale che la vittima dell'infortunio ha ricevuto a titolo di paga o di salario durante l'ultimo anno di sua permanenza nello stabilimento.

Art. 25. — Se l'operaio non è stato occupato nello stabilimento per un anno anteriormente all'infortunio, l'indennizzo sarà determinato prendendo per base la retribuzione annuale che hanno ricevuto gli operai della stessa categoria nello stesso stabilimento o altri simili vicini o prossimi.

Nel caso in cui questa determinazione non fosse possibile, si moltiplicherà per trecento il salario medio che ha ricevuto l'operaio durante la sua permanenza nello stabilimento.

Art. 26. — Gli apprendisti e gli operai minori di ventun anno che non godono di retribuzione o quando essa sia inferiore a quella degli altri operai ordinari, avranno diritto in caso di incapacità permanente ad un indennizzo che sarà calcolato prendendo come base il prodotto della moltiplicazione per trecento del salario più basso degli operai ordinari validi impiegati nello stesso stabilimento o in stabilimenti analoghi della stessa località.

Per operaio ordinario valido si intende colui, che goda della pienezza delle sue attitudini professionali, senza costituire una specializzazione nel suo genere.

Trattandosi di incapacità temporanea di operai minori di età, l'ammontare dell'indennizzo sarà calcolato prendendo per base il salario reale dell'operaio vittima dell'infortunio.

Art. 27. — Se l'operaio lavorerà a cottimo, il calcolo del salario annuale sarà fatto moltiplicando per trecento il salario quotidiano medio dell'operaio nell'ultimo trimestre anteriore all'infortunio.

Nel caso in cui tale determinazione non fosse possibile, si prenderà come base il salario ordinario degli operai validi.

Art. 28. — L'operaio, che anteriormente all'infortunio era affetto da un vizio o difetto fisico che lo rendeva parzialmente incapace al lavoro, avrà diritto ad una rendita eguale alla metà della riduzione che avrebbe subito il suo salario in conseguenza dell'infortunio o ai due terzi del salario ordinario degli operai validi delle industrie affini del luogo, se per la stessa causa fosse restato assolutamente e permanentemente inabile al lavoro.

Art. 29. — Se nell'industria o nel lavoro alla quale appartiene l'operaio si tiene abitualmente in conto per retribuzione le gratificazioni o regalie che esso percepisce dal padrone o dai clienti, queste gratificazioni e queste regalie dovranno essere prese in considerazione per stabilire il salario di base, salvo il caso in cui dette gratificazioni fossero puramente accidentali.

Art. 30. — Per salario si intende, agli effetti della presente legge, la retribuzione che l'operaio riceve dal padrone per il suo lavoro. Per fissare il salario che l'operaio, in tutto od in parte, non percepisce in denaro, ma in alimenti, in uso di abitazione, od in altra forma qualsiasi si computerà la detta retribuzione in base alla metà del suo valore nella località.

Art. 31. — Ogni controversia originata dalla fissazione del salario di base, sarà risolta dal Giudice nel termine di giorni 10, previa informazioni dell'« Oficina Nacional del Trabajo ». Sarà risolta con giudizio separato e senza attendere la risoluzione delle altre questioni che possano essere discusse.

CAPITOLO IV.

Dal procedimento in caso di infortunio.

Art. 32. — Qualsiasi infortunio che cagioni all'operaio un'inabilità al lavoro maggiore di tre giorni, dovrà essere denunciata dal padrone prima del quinto giorno, compresi la domenica ed i giorni festivi, al Giudice di Pace della sezione dove l'infortunio è occorso.

Art. 33. — L'operaio vittima dell'infortunio o i suoi rappresentanti potranno denunziarlo allo stesso magistrato nel termine perentorio di quindici giorni.

Art. 34. — Se, passati quindici giorni, da quello in cui occorre l'infortunio, l'operaio non ha ripreso il proprio lavoro, il padrone è obbligato a presentare al Giudice di Pace a cui fu fatta la denuncia, un certificato medico che indichi lo stato della vittima, le conseguenze probabili dell'infortunio e l'epoca approssimativa in cui si potrà conoscere il risultato definitivo.

Art. 35. — La denuncia deve indicare il nome e domicilio del padrone, il luogo nel quale è situato lo stabilimento, l'ora in cui avvenne l'infortunio, la sua natura, le circostanze in cui avvenne il fatto, la natura delle lesioni; il nome, domicilio, età e stato civile della vittima ed il nome e domicilio dei testimoni che siano stati presenti ai fatti o siano a conoscenza di essi.

Art. 36. — Immediatamente dopo la presentazione della denuncia, il Giudice di Pace farà un'inchiesta sommaria, interrogando la vittima, se il suo stato lo permette, il padrone ed i testi. Farà i sopralluoghi necessari, otterrà le informazioni tecniche ed espleterà tutte le indagini che crederà del caso.

In caso di morte ed a richiesta della parte interessata, ordinerà che si faccia l'autopsia nel termine di 48 ore.

Art. 37. — Il Giudice di Pace dovrà fare accertamenti:

A). — Circa la causa, natura e circostanze dell'infortunio.

B). — Circa le vittime causate dall'infortunio, circa il luogo dove si trovano e circa il luogo e data della loro nascita.

C). — Circa la natura delle lesioni.

D). — Circa le persone comprese negli articoli 17 e 20 della presente legge, le quali in caso di morte dell'operaio si considerino in diritto ad avere indennizzo; così come la data e luogo della loro nascita chiedendo all'Ufficio di Stato Civile i certificati corrispondenti che saranno rilasciati gratuitamente.

E). — Circa il salario giornaliero ed annuale delle vittime dell'infortunio.

F). — Nel caso si tratti di apprendisti o di operai minori di età si informerà ancora del salario degli operai ordinari validi impiegati nello stesso stabilimento od in altri simili della stessa località.

Art. 38. — L'inchiesta sommaria sarà fatta con l'intervento delle parti interessate le quali potranno sollecitare i provvedimenti che considerino necessari.

Art. 39. — Nei litigi e contestazioni che abbiano luogo tra il padrone e la vittima dell'infortunio od i suoi aventi diritto sarà competente ed in prima istanza il Giudice «Letrado» Dipartimentale al quale invierà l'inchiesta sommaria il Giudice di Pace della sezione nella quale si è prodotto l'infortunio.

La sentenza sarà appellabile davanti al Tribunale degli appelli la cui sentenza costituirà cosa giudicata.

Il ricorso in appello sarà ammesso solamente con effetto devolutivo.

Art. 40. — Il procedimento da seguirsi in questi giudizi ed in tutte le controversie che possano sorgere a motivo dell'applicazione di questa legge sarà quello stabilito dal Codice di Procedura Civile per le azioni possessorie.

Art. 41. — Se le parti sono d'accordo, il Giudice di Pace emanerà una deliberazione che sarà sottoscritta dagli interessati, la quale determinerà la natura dell'infortunio e l'indennizzo che compete alla vittima. L'accordo non avrà alcun valore se ad esso non abbia preso parte l'avvocato «letrado» dell'Ufficio Nazionale del Lavoro, il quale dovrà inoltre firmare la deliberazione, o il rispettivo Agente Fiscale, qualora il fatto si fosse prodotto fuori della Capitale.

Nel caso in cui la vittima dell'infortunio risieda fuori della Capitale del Dipartimento, il Fiscale potrà designare il proprio rappresentante.

Art. 42. — Si farà risaltare del pari nell'atto che contiene l'inchiesta sommaria se non vi sia stato luogo ad indennizzo o se la vittima abbia ricevuto tutto quanto le competeva, e se abbia riacquistata la capacità fisica.

Art. 43. — In caso di morte avvenuta in seguito all'infortunio e dopo la fissazione dell'indennizzo, come pure nei casi di aggravamento o attenuazione dell'inabilità della vittima, potrà questa od i suoi aventi diritto, come pure il padrone, sollecitare la revisione del giudizio che stabilì la natura dell'infortunio e l'ammontare dell'indennizzo.

Questa azione di revisione potrà solamente intentarsi entro un anno dalla data della sentenza definitiva o dell'accordo delle parti innanzi al Giudice di Pace, e potrà essere sanzionata tutti gli anni fino a quando la incapacità sofferta sia dichiarata definitiva.

Il procedimento da seguirsi sarà quello delle azioni possessive e l'azione sarà di competenza del « Giudice Letrado Compartamental ».

Intentata dagli aventi diritto avrà per oggetto di sostituire le obbligazioni che impone al padrone l'art. 14 con quelle che gli impone l'art. 17.

Intentata dall'operaio avrà per oggetto l'ottenere un aumento di pensione, ed intentata dal padrone quello di ottenere una diminuzione od esonero degli oneri impostigli dalla primitiva sentenza o dall'accordo concluso innanzi al Giudice di Pace.

CAPITOLO V.

Disposizioni tendenti a garantire il pagamento degli indennizzi.

Art. 44. — I crediti della vittima o degli aventi diritto relativi alle spese di assistenza ed agli indennizzi godono del privilegio dello inciso 4° dell'art. 3269 del Codice Civile e art. 1706, inciso 4° del Codice di Commercio.

Art. 45. — Se il padrone proverà, per mezzo della polizza rispettiva, che ha assicurato i suoi operai sul « Banco de Seguros del Estado » non potrà esser citato da essi a causa degli infortuni previsti dalla presente legge.

In tal caso l'operaio avrà solamente diritto di azione contro il « Banco de Seguros del Estado ».

Art. 46. — « El Banco de Seguros del Estado » nei rischi che prende a proprio carico, si sostituirà al padrone in tutti i diritti ed obblighi risultanti dalla presente legge e potrà esser responsabile verso lo stesso quando non abbia rispettato le leggi e regolamenti vigenti per prevenire gli infortuni sul lavoro.

Art. 47. — Il padrone che non si sia valso della facoltà di esonerarsi della responsabilità che deriva dal rischio professionale, per mezzo dell'assicurazione, secondo le disposizioni della presente legge, sarà obbligato a depositare sul « Banco de Seguros del Estado » il capitale corrispondente alla rendita od alle rendite addebitate, entro i due giorni dalla data dell'accordo delle parti avanti il « Giudice di Pace » o della sentenza esecutiva. Il deposito del capitale potrà essere preteso dall'interessato o dallo Stato, seguendo la procedura del giudizio esecutivo.

Art. 48. — Il capitale che rappresenta il valore delle rendite sarà calcolato in conformità delle tavole del « Banco de Seguros del Estado ».

Art. 49. — Le inchieste sommarie, come pure tutti i gradi dei giudizi che saranno iniziati con il compimento della presente legge, saranno completamente gratuiti per l'operaio patrocinato dal « Asesor Letrado de la Ofecina Nacional del Trabajo ».

L'operaio sarà finalmente esonerato dal pagamento dell'imposta di carta bollata potendo concedere autorizzazioni (procura) al funzionario pubblico che lo rappresenta in giudizio, mediante una semplice lettera, la firma della quale sarà vidimata innanzi all'«Actuario» nell'atto di presentazione della stessa.

Nel caso che l'operaio sia stato condannato per simulazione di infortunio, o per averlo provocato intenzionalmente, non godrà per il futuro del detto beneficio.

Art. 50. — L'«Oficina Nacional del Trabajo» consiglierà l'operaio e gli procurerà i formulari degli scritti od esposizioni che deve presentare alle autorità giudiziarie per ottenere i diritti che gli accorda la presente legge. Nel caso che siano suscitate delle controversie che rendano necessario l'intervento di un avvocato per la difesa dei diritti dell'operaio, l'«Oficina Nacional del Trabajo» provvederà. Viene perciò creato l'ufficio di avvocato della «Oficina Nacional del Trabajo» i cui incarichi saranno regolati dal Potere Esecutivo entro gli obblighi segnati dalla presente legge. L'onorario mensile dell'avvocato sarà di pesos 150 e la sua nomina sarà di spettanza del Potere Esecutivo.

In provincia e finchè non siano designati funzionari specialmente incaricati dallo stesso *asesoramiento* (incarico di consigliere) la difesa dell'operaio sarà a carico degli Agenti Fiscali.

Art. 51. — L'operaio potrà rivolgersi direttamente contro l'assicuratore, secondo l'articolo 1256 del Codice Civile.

CAPITOLO VI.

Disposizioni generali.

Art. 52. — Ogni padrone che assuma operazioni nelle quali si impiegano operai e che per qualsiasi ragione non si trovi compreso nelle disposizioni della presente legge, potrà garantirsi dai disposti di essa iscrivendosi in un registro che all'uopo sarà aperto nell'«Oficina Nacional del Trabajo».

L'iscrizione è revocabile e resterà senza effetto se il padrone si presenta ad annullarla innanzi al detto Ufficio, però in questo caso rimarranno in vigore gli obblighi contratti durante il periodo di iscrizione.

Art. 53. — I Giudici di Pace invieranno tutti i mesi all'«Oficina Nacional del Trabajo» note circostanziate delle inchieste fatte in seguito ad infortuni sul lavoro, dei loro risultati e dei giudizi ai quali le dette inchieste abbiano dato luogo.

Art. 54. — Pagherà da 25 a 100 pesi di multa il padrone che essendo a conoscenza di un infortunio che si è prodotto, essendo la vittima uno dei suoi operai protetto dalla presente legge, non faccia la denuncia relativa innanzi al Giudice di Pace.

In caso di recidiva la multa potrà essere elevata fino a 600 pesi.

Art. 55. — Il padrone che nasconda o adulteri l'ammontare del salario dei suoi operai, sarà colpito di una multa da 100 a 2000 pesi secondo quanto dispone l'articolo 36 del Codice Penale.

L'operaio che riceve una rendita per inabilità permanente, sarà obbligato a dichiarare mensilmente per iscritto, innanzi al « Banco de Seguros del Estado » i luoghi dove lavora ed il salario o retribuzione che riceve. Ogni falsa dichiarazione in questo senso sarà causa sufficiente affinché la rendita cessi.

Art. 55. — I medici de « la Asistencia Publica » e quelli del « Servicio Publico » saranno obbligati a consigliare le autorità giudiziarie ed amministrative od il « Banco de Seguros del Estado » sempre che lo richiedano, in tutte le questioni medico-legali che abbiano attinenza alla presente legge.

Art. 57. — Ogni divergenza di carattere personale che possa sorgere rispettivamente all'importanza dei danni ed alle loro probabili conseguenze nei limiti di questa legge, sarà sottoposta ad arbitrato professionale, secondo gli articoli 533 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Art. 58. — Le persone protette dalla presente legge avranno diritto alla rendita solamente se risiedano nel territorio della Repubblica quando l'infortunio si è prodotto e mentre vi permangono. Se si assenteranno perderanno il diritto alla rendita ricevendo per indennizzo totale l'ammontare corrispondente a 3 annualità.

Art. 59. — Questa legge non si applica alle infermità professionali.

Art. 60. — Il padrone che secondo la presente legge abbia assicurato i propri operai contro gli infortuni del lavoro sul « Banco de Seguros del Estado » sarà dispensato dalle formalità di procedura stabilite nella stessa legge per i casi di accidente, sempre che dia avviso del sinistro negli Uffici della detta istituzione entro le 48 ore, in Montevideo, o diriga una lettera raccomandata dalla provincia nello stesso termine. Il « Banco » provvederà per la relativa richiesta.

Art. 61. — L'operaio che abbia subito lesioni, assicurato sul « Banco de Seguros del Estado » sarà obbligato a sottomettersi alla cura che detta istituzione somministra o disponga in ciascun caso, a meno che vi provvede a sue spese, da sè stesso o per mezzo delle società di mutuo soccorso, rimanendo integro, in questo caso, il diritto del Banco a controllare l'andamento delle lesioni.

I servizi dell' « Asistencia Publica Nacional » saranno gratuiti per il Banco.

Art. 62. — Gli Ispettori del « Banco de Seguros del Estado », della « Oficina Nacional del Trabajo » ed i funzionari designati dal P. E. avranno libero accesso in tutti i luoghi di lavoro per assicurare l'adempimento delle disposizioni circa le prevenzioni degli infortuni

Art. 63. — Gli operai assicurati sul « Banco de Seguros del Estado » che dipendano dalla Pubblica Amministrazione, non riceveranno dalla stessa, quando si trovino in cura, per incapacità temporanea e mentre questa duri, altra retribuzione che quella fissata dalla presente legge.

Art. 64. — Le somme ricavate dalle multe applicate in relazione alla presente legge, e l'ammontare dei salari corrispondenti agli operai della Pubblica Amministrazione che questa ritenga in virtù di quanto dispone l'articolo antecedente, saranno destinati ad aumentare i mezzi dell' « Asistencia Publica Nacional ».

CAPITOLO VII.

Disposizioni transitorie.

Art. 65. — Questa legge entrerà in vigore sei mesi dopo la sua promulgazione da parte del Potere esecutivo.

Movimento dell'emigrazione italiana

A) Emigrazione transoceanica.

I.

MOVIMENTO MENSILE DELLE PARTENZE E DEGLI ARRIVI NEI PORTI DEL REGNO DI EMIGRANTI TRANSOCEANICI ITALIANI E STRANIERI

1. — Emigranti italiani e stranieri partiti dai porti del Regno per paesi transoceanici.

Marzo 1922.

PORTI DI PARTENZA DAL REGNO	Emigranti partiti			Emigranti italiani									
	Italiani	Stranieri	Totale	per sesso		per paesi di destinazione							
				Maschi	Femmine	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa (Dakar)	Australia
Genova	2,539	128	2,667	1,904	635	55	194	—	491	1,769	29	4	—
Napoli	2,867	919	3,786	2,302	565	322	981	—	198	930	—	5	431
Palermo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Messina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trieste	13	63	76	9	4	—	—	—	3	10	—	—	—
Totale	5,419	1,110	6,529	4,215	1,204	377	1,172	—	692	2,709	29	9	431

2. — Emigranti italiani e stranieri arrivati nei porti del Regno da paesi transoceanici.

Marzo 1922.

PORTI DI ARRIVO NEL REGNO	Emigranti arrivati			Emigranti italiani									
	Italiani	Stranieri	Totale	per sesso		per paesi di destinazione							
				Maschi	Femmine	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa (Dakar)	Australia
Genova	1,143	216	1,359	869	274	—	198	66	111	740	28	—	—
Napoli	2,037	258	2,295	1,576	461	14	1,196	—	270	557	—	—	—
Palermo	426	24	450	321	105	—	426	—	—	—	—	—	—
Messina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trieste	21	23	44	11	10	—	—	—	3	13	5	—	—
Totale	3,627	521	4,148	2,777	850	14	1,820	66	384	1,310	33	—	—

II.

MOVIMENTO MENSILE DEGLI EMIGRANTI ITALIANI TRANSOCEANICI
DISTRIBUITI PER PAESI DI DESTINAZIONE.

Marzo 1922.

ANNO 1922	Emigranti partiti				Paesi di destinazione								
	TOTALI	Uomini	Donne	Minori di 15 anni	Canada	Stati Uniti di America	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
Gennaio . . .	5,628	3,828	1,125	675	117	939	—	1,196	2,970	102	14	281	9
Febbraio . . .	3,979	2,953	654	372	72	445	1	527	2,707	74	1	149	3
Marzo	5,447	3,891	912	644	381	1,176	1	694	2,719	29	11	431	5
<i>Tot. 1° trim.</i>	<i>15,054</i>	<i>10,672</i>	<i>2,691</i>	<i>1,691</i>	<i>570</i>	<i>2,560</i>	<i>2</i>	<i>2,417</i>	<i>8,396</i>	<i>205</i>	<i>26</i>	<i>861</i>	<i>17</i>

Nella presente tabella sono compresi gli emigranti italiani transoceanici partiti dai porti del Regno o espatriati per imbarcarsi in porti esteri.

III.

MOVIMENTO MENSILE DEL RILASCIO DEI PASSAPORTI PER EMIGRANTI
CON DESTINAZIONE A PAESI TRANSOCEANICI.

Marzo 1922.

ANNO 1922	TOTALE dei passaporti rilasciati	Paesi di destinazione								
		Canada	Stati Uniti di America	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
Gennaio	5,388	234	1,297	24	702	2,737	51	25	270	47
Febbraio	4,868	274	929	20	521	2,502	80	21	375	55
Marzo	5,313	642	967	29	629	2,501	98	39	345	62
<i>Totale 1° trim.</i>	<i>15,569</i>	<i>1,150</i>	<i>3,193</i>	<i>73</i>	<i>1,852</i>	<i>7,830</i>	<i>229</i>	<i>86</i>	<i>992</i>	<i>164</i>

IV.

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEI PASSAPORTI RILASCIATI PER EMIGRANTI
CON DESTINAZIONE A PAESI TRANSOCEANICI.

Marzo 1922.

REGIONI	Totale dei passaporti rilasciati	Paesi di destinazione								
		Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
Piemonte	421	22	41	3	20	244	4	13	74	—
Liguria	131	2	8	—	12	78	3	—	1	27
Lombardia	308	14	17	—	35	164	3	25	50	—
Veneto	733	181	36	1	167	252	—	—	91	5
Emilia	60	2	10	—	16	32	—	—	—	—
Toscana	156	9	18	—	43	70	5	—	10	1
Marche	223	45	15	—	5	155	—	—	—	3
Umbria	27	2	5	—	12	8	—	—	—	—
Lazio	41	8	21	—	4	7	—	—	—	1
Abruzzi e Molise	581	132	67	—	14	318	47	—	—	3
Campania	554	48	220	5	113	150	9	—	—	9
Puglie	223	18	98	—	15	86	—	1	5	—
Basilicata	170	4	14	—	32	108	6	—	3	3
Calabria	900	127	111	20	110	505	12	—	6	9
Sicilia	706	26	274	—	11	280	9	—	106	—
Sardegna	6	1	2	—	—	3	—	—	—	—
Venezia Tridentina	35	1	3	—	5	26	—	—	—	—
Venezia Giulia e Zara	38	—	7	—	15	15	—	—	—	1
Totale	5,313	642	967	29	629	2,501	98	39	346	62

B) *Emigrazione non transoceanica.*

I.

MOVIMENTO MENSILE DELL'ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI NON TRANSOCEANICI DISTINTI PER PAESI DI DESTINAZIONE.

Anno 1922	Emigranti partiti			Paesi di destinazione																				
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni	Francia e Principato di Monaco	Swizzera	Austria, Ceco Slovacchia	Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Balcanti e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Morocco	Altri paesi	
M E S I																								
Gennaio	5,125	3,527	1,593	315	3,706	210	56	55	647	63	78	1	12	135	—	—	4	109	20	23	5	23	5	
Febbraio	5,698	4,455	983	260	3,094	223	46	48	1,746	184	32	—	4	133	3	—	24	83	41	20	7	20	7	
Marzo	13,047	11,398	1,273	376	5,992	308	68	42	5,583	374	47	2	19	422	1	—	6	22	119	21	15	5	5	
Totale 1° trim.	23,870	19,380	3,849	951	12,792	741	170	145	7,976	621	157	3	33	603	4	—	6	59	311	82	8	17	17	

Avvertenza. — La presente tavola è costruita in base alle schede individuali di "espatrio", che vengono staccate dai passaporti di emigranti a cura degli uffici di frontiera. Si deve avvertire, che, per il sistema stesso della rilevazione, il movimento emigratorio così accertato risulta necessariamente inferiore al movimento effettivo, in quanto sfuggono alla rilevazione, così fatta, gli emigranti che espatriano con passaporto di antico modello non munito della scheda "espatrio" o passano le frontiere per vie secondarie dove mancano ancora uffici di controllo. La differenza fra il movimento accertato e quello effettivo è da ritenersi notevole.

II.

MOVIMENTO MENSILE DEL RILASCIO DEI PASSAPORTI PER EMIGRANTI CON DESTINAZIONE A PAESI NON TRANSOCEANICI

Anno 1922	Paesi di destinazione												
	Totale dei passaporti rilasciati	Francia e Principato di Monaco	Swizzera	Austria, Ceco Slovacchia	Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Balcanti e Jugoslavia
M E S I													
Gennaio	10,248	5,490	358	236	119	3,065	150	110	—	—	3	15	340
Febbraio	12,431	5,896	381	436	101	4,488	321	117	2	—	7	19	398
Marzo	20,308	10,120	578	967	229	5,244	1,070	178	5	—	9	89	749
Totale 1° trim.	42,987	21,506	1,317	1,639	449	12,797	2,181	406	5	—	19	123	1,487

III.

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL MOVIMENTO MENSILE DELL'EMIGRAZIONE NON TRANSOCEANICA

Marzo 1922.

REGIONI	Emigranti espatriati				Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceo- slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bre- tagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balca- nici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni																		
Piemonte	2,133	1,568	481	84	1,925	128	5	5	36	13	9	1	3	3	1	1	1	1	3	—	—	8
Liguria	153	113	34	6	140	1	6	—	2	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—
Lombardia	6,801	6,007	210	44	1,080	108	1	5	4,979	67	2	—	—	—	5	—	—	—	—	—	3	1
Veneto	2,225	2,001	171	54	1,151	39	31	24	467	230	1	—	—	—	271	—	1	3	7	1	—	—
Emilia	317	246	45	26	264	10	2	24	24	10	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Toscana	534	356	112	66	492	8	1	19	—	6	6	1	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—
Marche	68	48	11	9	57	2	—	—	2	6	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Umbria	168	74	26	8	74	—	—	—	—	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lazio	11	7	4	—	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Abruzzi e Molise	67	44	16	7	31	1	—	—	—	4	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Campania	81	41	32	8	26	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	17	15	—	—
Puglie	38	32	3	3	32	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—
Basilicata	6	2	3	1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Calabria	22	15	6	1	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sicilia	108	46	40	22	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sardegna	94	80	6	8	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Venezia Tridentina	57	43	14	—	29	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Venezia Giulia e Zara	163	75	59	29	4	2	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE	13,047	11,398	1,273	376	5,962	308	68	42	5,583	374	47	2	1	19	422	1	6	22	119	21	15	5

Avvertenza. — La presente tavola è costruita in base alle schede individuali di "espatrio", che vengono staccate dai passaporti di emigranti a cura degli uffici di frontiera. Si deve avvertire che per il sistema stesso della rilevazione il movimento emigratorio così accertato risulta necessariamente inferiore al movimento effettivo.

IV.

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL RILASCIO DEI PASSAPORTI PER EMIGRANTI CON DESTINAZIONE A PAESI NON TRANSOCEANICI.
 Marzo 1922.

REGIONI	PAESI DI DESTINAZIONE																	
	Francia e Prin- cipato di Monaco	Swizzera	Austria, Czecho- -Slovacchia, e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Jugoslavia e Stati Balcanici	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi
Piemonte	3,747	3,288	211	7	0	145	54	24	2	—	8	1	—	1	—	1	2	—
Liguria	308	287	6	—	2	—	3	—	—	2	—	—	—	—	6	—	—	—
Lombardia	6,991	2,218	193	12	9	4,479	65	4	—	1	1	1	—	2	2	1	1	1
Veneto	5,537	2,442	99	698	169	406	1291	7	—	1	416	—	—	3	—	5	—	—
Emilia	556	421	21	4	6	46	8	42	—	—	3	—	—	2	—	2	—	—
Toscana	813	682	13	11	9	42	2	38	—	—	4	1	1	2	2	4	—	—
Marche	201	159	3	5	1	2	25	—	—	—	2	—	—	4	—	—	—	—
Umbria	274	100	1	—	—	7	166	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lazio	27	17	1	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Abruzzi e Molise	156	48	1	4	—	13	54	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Campania	267	98	4	1	4	10	—	49	1	—	—	—	—	—	9	5	3	3
Puglie	125	68	1	6	1	2	—	—	—	—	3	25	9	5	3	1	—	1
Basilicata	15	10	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Calabria	37	27	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sicilia	172	23	2	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sardegna	216	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Venezia Tridentina	211	143	14	40	11	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Venezia Giulia e Zara	655	7	6	177	11	2	4	3	—	—	2	288	3	9	12	—	—	115
TOTALE	50,308	10,139	578	967	229	5,244	1,670	178	5	9	89	749	23	25	131	27	41	139

DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E REGIONALE DEL MOV

Mare

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale emigranti di età superiore a 15 anni		Piemonte		Liguria		Lombardia		Veneto		Emilia		Toscana	
	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.
	Addetti all'agricoltura	612	130	129	44	11	7	279	17	25	11	16	5	99
Addetti alle industrie estrattive	566	—	72	—	9	—	107	—	302	—	27	—	11	—
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterco, di scavo, ecc.	1,020	50	99	4	8	2	268	11	406	12	36	5	61	—
Muratori, manovali, scalpellini, fornai, ecc.	7,683	—	983	—	13	—	5,478	—	974	—	113	—	39	—
Addetti alle industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche	263	—	67	—	12	—	102	—	38	—	7	—	4	—
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri, castai ed altri lavoratori del legno e della paglia.	340	—	49	—	28	—	139	—	83	—	7	—	3	—
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili	8	9	2	3	—	—	2	5	2	—	—	—	1	—
Calzolari, sellai ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli	51	—	11	—	3	—	17	—	7	—	1	—	2	—
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico	16	50	8	16	1	2	2	11	3	5	—	—	2	1
Addetti alle industrie alimentari	29	—	9	—	—	—	5	—	3	—	—	—	1	—
Addetti ad altre industrie non precedentemente indicate	48	1	5	—	17	—	10	1	—	—	—	—	1	—
Operai, industriali senz'altra specificazione	378	77	55	29	5	1	144	17	106	18	31	3	15	—
Addetti a servizi ed esercizi pubblici	60	1	13	—	—	—	25	—	7	—	3	1	4	—
Addetti all'industria dei trasporti	45	—	7	—	—	—	12	—	6	—	3	—	5	—
Esercenti il piccolo traffico	104	6	—	1	1	—	1	1	1	—	—	—	100	—
Addetti ad aziende commerciali	19	4	3	3	2	—	4	—	2	—	—	—	5	—
Incisori, disegnatrici e decoratori	39	—	22	—	—	—	4	—	9	—	—	—	—	—
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche	20	6	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—
Addetti ai servizi domestici	7	82	2	26	1	6	—	23	2	9	—	—	2	—
Appartenenti a condizioni non professionali	34	15	9	4	1	—	7	4	10	2	—	—	—	—
Attendenti alle cure domestiche	—	842	—	351	—	16	—	120	—	114	—	26	—	72
Professioni e condizioni ignote e non specificate	50	—	18	—	1	—	1	—	12	—	1	—	3	—
Totale	11,398	1,273	1,568	481	113	34	6,607	210	2001	171	246	45	256	118

TO MENSILE DELL'EMIGRAZIONE NON TRANSOCEANICA.

Umbria		Lazio		Abruzzi e Molise		Campania		Puglie		Basilicata		Calabria		Sicilia		Sardegna		Venezia Tridentina		Venezia Giulia e Zara		
D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.
—	5	3	—	—	3	5	3	6	—	—	1	1	4	1	7	—	6	—	2	3	18	12
—	11	—	1	—	1	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	15	—	2	—	—	—
1	43	6	—	—	39	—	2	2	—	—	—	—	2	—	4	—	24	—	7	—	7	—
—	2	—	—	—	—	—	2	—	20	—	—	—	4	—	7	—	16	—	9	—	14	—
—	2	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	2	—	3	—	6	—	14	—
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	7	—	11	—	8	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	2	—	1	—	—	—	2	—
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	1	1
—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
2	2	—	1	—	—	3	4	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	4	—	3	—
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	3	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	11	5	1	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	1	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	1	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	2	1
7	—	16	—	—	1	—	8	—	18	—	2	—	2	—	4	—	33	—	5	—	4	—
—	—	—	2	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	—	3	—	1	—	—	—	3	—
11	74	26	7	4	44	16	41	32	32	3	2	3	15	6	46	40	80	6	43	14	75	59

DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E PER PAESI DI DESTINAZIONE DEI

Marti

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale emigranti di età superiore a 15 anni		Francia e Principato di Monaco		Svizzera		Austria, Ceco-Slovacchia e Ungheria		Germania		Belgio e Olanda		Lussemburgo	
	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.
	Addetti all'agricoltura	612	130	516	95	9	9	1	3	1	2	45	2	3
Addetti alle industrie estrattive	566	—	400	—	7	—	—	—	1	—	145	—	6	—
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterco, di scavo, ecc.	1,026	50	417	41	7	1	5	—	4	—	379	1	164	2
Muratori, manovali, scalpellini, fornai, ecc.	7,683	—	2,644	—	109	—	5	—	3	—	4,628	—	154	—
Addetti alle industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche	263	—	101	—	15	—	9	—	2	—	95	—	9	—
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri, cestai ed altri lavoratori del legno e della paglia.	340	—	176	—	6	—	5	—	—	—	120	—	16	—
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili	8	9	6	7	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—
Calzolari, sellai ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli	51	—	24	—	6	—	2	—	—	—	10	—	2	—
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico	16	50	10	33	4	5	—	—	1	—	5	—	—	—
Addetti alle industrie alimentari	29	—	12	—	1	—	—	—	1	—	4	—	—	—
Addetti ad altre industrie non precedentemente indicate	48	1	25	—	1	1	—	—	—	—	9	—	—	—
Operai, industriali senz'altra specificazione	378	77	233	56	6	8	5	—	6	1	80	2	14	—
Addetti a servizi ed esercizi pubblici	60	1	29	1	5	—	1	—	3	—	10	—	—	—
Addetti all'industria dei trasporti	45	—	22	—	7	—	—	—	—	—	6	—	—	—
Esercenti il piccolo traffico	104	6	102	5	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Addetti ad aziende commerciali	19	4	9	1	1	1	—	1	—	—	3	—	—	—
Incisori, disegnatori e decoratori	39	—	30	—	1	—	—	—	—	—	6	—	—	—
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche	20	6	1	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—
Addetti ai servizi domestici	7	82	2	51	2	18	—	3	—	1	2	3	—	—
Appartenenti a condizioni non professionali	34	15	17	3	4	8	1	—	3	—	2	—	—	—
Attendenti alle cure domestiche	—	842	—	613	—	52	—	12	—	8	—	18	—	2
Professioni e condizioni ignote e non specificate	50	—	33	—	5	—	5	—	1	—	1	—	—	—
Totale	11,398	1,273	4,809	906	198	104	41	19	25	13	5,548	33	368	3

MOVIMENTO MENSILE DELL'EMIGRAZIONE NON TRANSOCCEANICA.

22.

Gran Bretagna Irlanda		Stati Scandinavi		Russia e Polonia		Spagna e Portogallo		Stati Balcanici e Jugoslavia		Grecia		Turchia		Egitto		Tunisia		Algeria		Marocco		Altri paesi	
U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.
0	4	—	—	—	—	1	—	25	14	—	—	—	—	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—
3	—	—	—	—	—	1	—	39	5	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	6	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	—	126	—	—	—	3	—	3	—	3	—	2	—	2	—	—	—
1	—	—	—	—	—	4	—	20	—	—	—	—	—	1	—	5	—	1	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2	—	11	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	5	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	—	—	—	5	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	1	—
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	11	—	—	—	—	—
2	1	—	—	—	—	—	—	31	8	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
9	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	1	—	—
2	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	6	—	—	—	—	—	—
—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	1	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	1
—	12	—	—	—	—	—	—	—	75	—	1	—	1	10	—	31	—	1	—	3	—	—	2
—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
18	1	1	1	—	—	19	—	274	105	—	1	3	3	8	14	46	44	18	1	12	3	2	3

VII.

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL MOVIMENTO MENSILE DI RIMPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI DA PAESI NON TRANSOCEANICI.
 MARZO 1922.

REGIONI di destinazione	Emigrati rimpatriati di età superiore a 15 anni		PAESI DI PROVENIENZA																			
	Totale	Uomini	Donne	Francia e Princ. di Monaco	Swizzera	Austria, Ceco- Slovacchia Un- ghera	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polon.	Spagna e Por- togallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi	
Piemonte	807	522	345	805	44	1	2	7	1	4	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Liguria	159	94	65	158	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Lombardia	325	172	153	128	103	1	4	24	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Veneto	136	106	90	50	24	23	3	5	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Emilia	105	79	26	78	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Toscana	152	91	61	135	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Marche	12	9	3	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Umbria	54	37	17	51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Lazio	10	5	5	5	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Abruzzi e Molise	8	2	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Campania	29	18	11	22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Puglie	11	9	2	8	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Basilicata	2	2	—	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Calabria	12	9	3	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sicilia	34	27	7	8	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sardegna	16	15	1	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Venezia Tridentina	8	4	4	—	2	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Venezia Giulia e Zara	54	36	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTALE	1,980	1,297	752	1,486	200	41	9	43	9	21	1	1	3	86	1	2	2	2	2	2	2	2

La presente tavola è costruita in base alle schede individuali di « rimpatrio » che vengono staccate dai passaporti di emigrati a cura degli uffici di frontiera; la rilevazione, quindi, concerne soltanto le persone munite di passaporto proprio, cioè di età superiore agli anni 15.

Nota ai dati statistici.

1. — *L'emigrazione transoceanica durante il mese di marzo ammonta complessivamente a 5447 persone, con un aumento di 1468 sul mese precedente. Le oscillazioni periodiche e stagionali a cui è soggetto il movimento emigratorio, oltre che a fattori di indole economica e politica, ci inducono a registrare questa cifra senza poterne trarre speciali induzioni. Essa, del resto, non è tale da lasciare intravedere nessun mutamento sostanziale, essendo noto come le condizioni generali di oltre Oceano siano rimaste presso che inalterate in questi ultimi tempi. Metteremo soltanto in confronto la cifra totale del trimestre in 15,954 emigranti con quella di 66,304 del trimestre corrispondente del 1921, quando l'emigrazione si avviava a riprendere le antiche proporzioni dell'anteguerra, o con l'altra di 46,558 del trimestre corrispondente del 1920, che rappresenta la ripresa dell'emigrazione dopo la stasi degli anni di guerra.*

Per paesi di destinazione la cifra di 5447 (3891 uomini, 912 donne e 644 minori di 15 anni) si suddivide in 381 (7 %) per il Canada, 1176 (22 %) per gli Stati Uniti, 694 (13 %) per il Brasile, 2719 (50 %) per l'Argentina e 431 (8 %) per l'Australia e pochissimi per qualche altro paese. Si constata, in confronto ai mesi precedenti, un aumento nell'emigrazione per il Canada e per l'Australia; per gli Stati Uniti vi è stato un aumento sensibile in rapporto al mese precedente; per la Repubblica Argentina è rimasta presso che inalterata la cifra assoluta, mentre è di conseguenza scesa quella relativa.

Il numero dei passaporti rilasciati (5313) è presso a poco corrispondente al numero delle partenze nel mese (5447) ed anche la cifra complessiva del trimestre (15,569) non si discosta da quella complessiva delle partenze. Mentre per quasi tutti gli Stati di destinazione il numero dei passaporti supera, sia pure di poco, il numero delle partenze, per il Brasile e per l'Argentina risultano partite più persone che rilasciati passaporti.

Secondo le statistiche dei passaporti, le regioni che hanno dato, nel mese di marzo, maggior contributo all'emigrazione sono: le Calabrie (900), il Veneto (733), la Sicilia (706), gli Abruzzi (581), la Campania (554), il Piemonte (421), e quelle che hanno dato il contributo minore: l'Emilia (60), il Lazio (41), l'Umbria (27), la Sardegna (6), e le Venecie Tridentina e Giulia.

Dai porti del Regno sono partite complessivamente 6529 persone, di cui 5419 italiani e 1110 stranieri. Dal porto di Genova sono partite 2067 persone e 3786 da quello di Napoli.

2. — *L'emigrazione non transoceanica segna un aumento abbastanza notevole su quella dei due mesi precedenti. Il numero delle persone, il cui espatrio è stato accertato, è salito, infatti, a 13,047 persone (11.398 uomini, 1273 donne e 376 minori di 15 anni), di fronte a 5698 nel febbraio (4455 uomini, 983 donne e 260 minori di 15 anni) e 5125 nel gennaio (3527 uomini, 1283 donne e 315 minori di 15 anni). L'aumento è quasi interamente nella emigrazione maschile, e questo è uno fra gli indici del carattere temporaneo dell'emigrazione.*

Occorre però tener presente, come diremo più oltre, che il numero delle persone di cui si è accertato l'espatrio è di gran lunga inferiore a quello delle persone che hanno effettivamente espatriato per i paesi non transoceanici.

Fra i principali paesi di destinazione gli emigranti si suddividono in 5992 per la Francia (46 %), 308 per la Svizzera (2 %), 5583 per il Belgio e l'Olanda (43 %), 374 per il Lussemburgo (3 %) e 422 per gli Stati balcani-

ci (3,2%). Poche decine di emigranti si sono diretti in Austria, in Germania, in Gran Bretagna, in Spagna, ecc. È degno di nota l'aumento dell'emigrazione per la Francia dove la diminuzione lenta, ma continua del numero dei disoccupati, è indizio che il mercato francese si avvia verso una maggiore attività. È pure da rilevare un aumento relativamente anche più accentuato per il Belgio e l'Olanda ed il Lussemburgo; sebbene la maggior parte delle persone dirette a questi paesi, celassero la vera destinazione che si prefiggevano di raggiungere, e che hanno effettivamente raggiunta, quella cioè della Francia. Nel mese di febbraio erano partiti per la Francia 3094 emigranti e nel gennaio 3706. Verso il Belgio erano partiti 647 emigranti nel gennaio e 1746 nel febbraio. Le statistiche sempre elevate della disoccupazione in Svizzera giustificano la bassissima proporzione dell'emigrazione verso questo paese.

Nel trimestre gli espatri accertati raggiungono la cifra di 23,870; di fronte a cui stanno 42,987 passaporti rilasciati. La notevole differenza più colte rilevata fra le due statistiche, sta a indicare che se non possono considerarsi partiti effettivamente tutti gli individui a cui è stato rilasciato il passaporto, non può nemmeno ritenersi che l'emigrazione effettiva sia data dalla cifra di 23,870 emigranti. Giova ricordare che la rilevazione degli espatri accertati, che viene fatta mediante le schedine di «espatrio» staccate dagli uffici di frontiera, non riesce a dare il movimento effettivo dei singoli espatri, di cui una non piccola quantità volontariamente od anche involontariamente sfugge in vari modi alla rilevazione. Questo fenomeno di evasione si manifesta particolarmente, come è intuitivo, nelle regioni di confine, dove l'espatrio avviene in misura non piccola attraverso vie o passi secondari senza poter essere, quindi, rilevato da uffici di frontiera. Probabilmente, ed in base ad una percentuale di emigrazione clandestina, abbastanza fondata, può ritenersi che non meno di 40,000 persone siano effettivamente emigrate nel trimestre.

Distribuita per regioni l'emigrazione del mese di marzo dà le seguenti cifre: 6861 sono partiti dalla Lombardia (di cui 4979 per il Belgio e l'Olanda e 1690 per la Francia), 2226 dal Veneto (di cui 1151 per la Francia, 467 per il Belgio e l'Olanda, 230 per il Lussemburgo e 271 per gli Stati balcanici), 2133 dal Piemonte (di cui 1925 per la Francia). Delle altre regioni la Toscana ha dato 534 emigranti, l'Emilia 317, la Sicilia 108 e la Venezia Giulia 163.

Gli emigranti, divisi per professioni, danno: 7683 fra muratori, scalpellini, manovali, fornaiari, ecc., 1026 braccianti, 612 addetti all'agricoltura e 566 addetti alle industrie estrattive. Si tratta, dunque, di una mano d'opera qualificata richiesta in massima parte per lavori di ricostruzione. Ed infatti 4628 muratori, manovali, ecc., sono emigrati per il Belgio e l'Olanda e 2644 per la Francia.

I rimpatri in totale ammontano a 1989, di cui 1237 maschi e 752 femmine.

Azione italiana all'estero

ITALIA

* Sul problema della rappresentanza degli italiani all'estero ha tenuto a Genova, presso il R. Istituto Superiore di scienze economiche e commerciali, una interessante conferenza il professor Prospero Fedozzi, ordinario di diritto internazionale nella R. Università, mettendo in rilievo le difficoltà politiche e tecniche che incontrano la soluzione di questo problema ed esponendo le linee direttive della soluzione che potrebbe adottarsi.

FRANCIA

* In molti quartieri popolari di Parigi funzionano scuole italiane con risultati veramente soddisfacenti. Ne vigila l'andamento e ne promuove lo sviluppo e l'incremento un Comitato dei maggioranti di quella colonia. Le scuole italiane godono una lusinghiera reputazione anche presso l'elemento locale, tanto che parecchie famiglie francesi le preferiscono per l'istruzione e la educazione dei propri figli.

GRECIA

* Esiste a Patrasso una floridissima colonia italiana dedicata al lavoro ed al commercio. Nel piccolo porto i piroscafi e velieri italiani sono in numero non indifferente, e trafficano col trasporto di zolfo dalla Sicilia e di mercanzie generali dal nord-Europa e dall'Italia. Florente commercio è quello del tabacco che viene affidato special-

mente a bandiera italiana per essere trasportato nei vari porti di richiesta. Dalla Puglia specialmente vengono gli Italiani e danno esempio di operosità e di sobrietà. Il lavoro di imbarco e di sbarco è nella sua quasi totalità in mano dei lavoratori italiani stretti in corporazioni economiche e di mutuo soccorso. Vi sono scuole italiane per lo sviluppo dell'istruzione e del commercio sicchè oggi fra i nostri emigranti è quasi scomparso l'analfabetismo.

EGITTO

* Le scuole italiane di Alessandria hanno con alto spirito patriottico commemorato degnamente il Natale di Roma con una riuscita rievocazione di Michelangelo, dando ottima prova dei loro studi. Alla cerimonia ha partecipato la parte più colta della colonia. Anche le scuole primarie hanno avuto le loro feste con l'intervento di tutte le famiglie degli alunni, con la distribuzione dei premi conseguiti dalle alunne nell'anno scolastico 1920-21, nello stesso giorno del Natale di Roma. Per la costruzione di un Ospedale italiano in Alessandria, il Console generale, comm. Vivaldi, va esplicando un'attiva opera di propaganda per raccogliere la somma occorrente. All'appello, efficacemente rivolto, hanno risposto già alcuni professionisti italiani, i quali si sono assunti l'incarico di raccogliere presso tutti i connazionali le oblazioni che non debbono essere inferiori ad una lira egiziana.

ARGENTINA

* La colonia italiana ha accolto con particolare entusiasmo, dando prova di veri sentimenti patriottici, il Generale Caviglia nel suo giro in Argentina. Il Generale Caviglia, che ha ricevuto gli omaggi dei capi dello esercito e delle autorità governative, ha partecipato a bordo del « Conte Rosso » ad un ricevimento offerto in suo onore, al quale intervenne il governatore Cantillo. Il Generale non ha mancato di visitare, fra le varie istituzioni italiane, la « Casa dell'immigrazione ».

* Ad iniziativa della colonia di Hughes (provincia di Santa Fè), con grandi festeggiamenti e vivo entusiasmo, si è proceduto alla posa della pietra fondamentale della Società di Mutuo Soccorso « XX Settembre ». Oltre l'intervento di numerose persone e delle autorità locali si sono notate le rappresentanze di altre Società italiane già costituite in quella località e delle Società spagnole. Nel discorso inaugurale fu fatto appello allo spirito di concordia senza il quale nessuna buona istituzione potrebbe utilmente vivere e prosperare.

COLORADO

* L'« Italian American History Committee » pubblicherà, fra breve,

un libro scritto in due edizioni, una in lingua inglese e l'altra in lingua italiana, sugli *Italiani nel Colorado*. Questo libro sarà una succinta descrizione della immigrazione italiana nella regione di Rocky Mountain, a cominciare dai tempi in cui arrivarono i primi italiani fino all'epoca moderna. In questo libro si conterrà anche una lista dei più eminenti italiani, con illustrazione di tutte le opere compiute dagli italiani.

STATI UNITI

* Nella mostra internazionale del viaggio, che ha avuto luogo a New York tra la fine di marzo ed i primi di aprile, il padiglione italiano, organizzato dall'Alto Commissario negli Stati Uniti, comm. ing. Quattorne, è stato considerato il migliore. Al motto adottato dal Travel Club of America: *Where can we go from here?* (dove possiamo andare da qui?), e che racchiudeva in sè stesso il programma della mostra, risposero assai bene e con efficacissimo significato, il padiglione italiano che riproduceva un giardino tipico italiano col magnifico sfondo del golfo di Napoli, ed alcuni modelli dei grandi transatlantici italiani. Il padiglione, situato nel centro della mostra, costituiva la prima meta dei numerosi visitatori attirati dalla vivacità delle luci e dei colori.

VARIE

Statistica della disoccupazione nei vari paesi di Europa. — Nelle seguenti tavole si registrano i disoccupati in parecchi paesi di Europa. Nella maggior parte dei paesi le cifre del febbraio 1922 segnano una diminuzione in rapporto a quelle dei mesi precedenti. Questa diminuzione fino ad un certo punto può attribuirsi ad una ripresa di attività edilizia in questa stagione. Questo però non è il caso della Germania, dove la percentuale dei disoccupati, che era straordinariamente bassa alla fine del 1921 (1.6 %), è salita a 3.3 % alla fine del gennaio 1922. Nei Paesi Bassi si constata un aumento di disoccupazione prodotto dalla crisi nell'industria dei diamanti. Nel Canada, nel Belgio, negli Stati Uniti, in Francia, in Svezia e nel Regno Unito le ultime cifre che si posseggono mostrano un miglioramento assai sensibile.

La tavola I contiene le cifre assolute e percentuali del numero dei disoccupati fra i membri delle organizzazioni operaie o delle istituzioni di assicurazione contro la disoccupazione in tutti i paesi che pubblicano informazioni in proposito. La tavola II contiene dati di altra natura per l'Austria, la Francia, la Svizzera, la Ceco-Slovacchia. E da osservare che tutte le statistiche che si riportano possono essere paragonate fra di loro per lo stesso paese, ma nessun utile confronto può essere fatto tra diversi paesi. Tali statistiche, d'altra parte, non danno che un'idea approssimativa dell'importanza della disoccupazione in ciascun paese sia perchè i dati comunicati o raccolti sono incompleti, e sia perchè esistono differenze da un paese all'altro per quanto riguarda il criterio della disoccupazione.

I. — STATISTICHE DELLA DISOCCUPAZIONE TRA I MEMBRI DELLE ORGANIZZAZIONI OPERAIE.

Anni e fine dei mesi	Germania	Australia	Belgio	Canada	Danimarca	Massachusetts	Norvegia	Paesi Bassi	Gran Bretagna		Svezia
									sindacati	assicurazione disoccupaz.	
1913											
a) Cifre assolute (in migliaia)											
Marzo	2004	237	78	*	110	171	29	62	908	2071	50
Giugno	2010	243	79	*	109	172	29	64	922	2093	53
Settembre	1994	252	76	*	115	177	29	68	943	2218	54
Dicembre	1980	251	74	*	118	178	29	70	935	2286	60
1919											
Marzo	2934	311	*	174	286	255	33	263	1243	3561	107
Giugno	3711	303	*	151	293	250	36	304	1334	3561	119
Settembre	4316	308	*	192	310	257	38	314	1418	3721	118
Dicembre	4497	317	*	174	311	274	38	394	1541	3721	119
1920											
Marzo	4939	329	*	171	295	281	46	404	1567	3227	126
Giugno	5600	343	*	194	306	248	43	407	1603	4160	125
Settembre	5442	345	118	189	308	255	46	407	1636	4197	151
Dicembre	5644	351	546	208	311	297	45	399	1535	41900	146

Anni e fine dei mesi	Germania	Australia	Belgio	Canada	Danimarca	Massachusetts	Norvegia	Paesi Bassi	Gran Bretagna		Svezia
									sindacati	Assicura- zione disoccupati	
1921											
a) Cifre assolute (in migliaia)											
Gennaio	5751	*	609	198	307	*	50	391	1587	12000	155
Febbraio	5650	*	621	198	304	*	52	396	1534	12000	147
Marzo	5779	344	668	207	294	237	51	394	1528	12000	165
Aprile	5510	*	617	204	224	*	53	392	1539	12000	145
Maggio	5784	*	637	201	299	*	75	395	1343	12000	144
Giugno	5841	364	669	182	299	243	89	396	1279	12000	145
Luglio	5753	*	688	183	296	*	81	394	1385	12000	141
Agosto	5880	*	738	189	287	*	77	391	1420	12000	153
Settembre	5665	—	746	183	287	237	74	393	1433	12200	154
Ottobre	5900	*	748	174	284	176	—	—	1442	12200	149
Novembre	5912	*	756	164	284	*	—	—	1433	11902	133
Dicembre	6103	*	757	161	282	—	—	—	1432	11902	144
1922											
Gennaio	5798	*	763	159	—	—	—	—	1406	11902	141
Febbraio	—	—	740	—	—	—	—	—	1390	11902	—
1913											
b) Cifre percentuali											
Marzo	2,8	6,4	1,5	—	7,8	8,3	1,8	3,4	1,9	3,5	7,1
Giugno	2,7	7,3	2,1	—	3,7	4,5	0,7	3,9	1,9	2,8	2,1
Settembre	2,7	7,0	3,2	—	3,8	5,0	1,2	4,9	2,3	3,7	2,3
Dicembre	4,8	5,3	3,5	—	15,1	8,5	3,7	9,1	2,6	4,6	4,4
1919											
Marzo	3,9	6,5	*	5,6	20,5	11,4	2,2	14,2	2,8	*	7,6
Giugno	2,3	8,5	*	2,6	3,6	2,8	1,1	8,7	1,7	*	6,1
Settembre	2,2	6,2	*	2,2	3,1	2,7	1,2	4,4	1,6	*	3,2
Dicembre	2,9	5,2	*	3,5	16,5	4,1	2,6	9,0	3,2	6,5	3,8
1920											
Marzo	1,9	5,6	*	3,4	6,7	4,1	1,5	7,7	1,1	3,6	4,5
Giugno	3,9	6,2	*	2,5	2,0	14,6	0,7	5,9	1,2	2,6	3,4
Settembre	4,1	6,2	5,8	3,3	2,7	16,4	1,8	4,1	2,2	3,8	2,9
Dicembre	4,1	7,8	17,4	13,1	15,1	29,2	6,8	13,4	6,2	5,8	15,8
1921											
Gennaio	4,5	*	*	13,1	19,7	*	11,3	16,5	6,9	8,2	20,2
Febbraio	4,7	*	*	16,1	23,2	*	14,4	16,4	8,5	9,5	20,8
Marzo	3,7	11,4	10,4	16,5	23,6	22,1	16,1	13,9	10,0	11,3	24,6
Aprile	3,9	*	12,1	16,3	21,7	*	17,1	11,9	17,6	15,5	24,2
Maggio	3,7	*	14,4	15,5	18,6	*	17,8	9,4	22,2	17,6	25,3
Giugno	3,0	12,5	9,9	13,2	16,8	20,1	20,9	8,1	23,1	17,8	27,9
Luglio	2,6	*	9,5	9,1	16,7	*	17,9	7,6	16,7	14,8	27,8
Agosto	2,2	*	10,3	8,7	17,7	*	17,3	7,3	16,3	13,1	26,8
Settembre	1,4	11,4	9,6	8,5	16,6	19,1	17,1	6,8	14,8	12,2	21,2
Ottobre	1,2	*	7,2	7,4	18,3	21,2	17,1	6,9	15,6	12,8	26,8
Novembre	1,4	*	7,0	11,1	20,8	—	19,3	10,0 ²	15,9	15,7	28,7
Dicembre	1,6	9,5	6,6	15,1	25,5	—	—	16,6 ²	16,5	16,2	33,2
1922											
Gennaio	3,3	*	6,4	13,9	28,9	—	—	18,5 ²	16,8	16,2	35,6
Febbraio	—	—	5,8	10,6	—	—	—	—	16,3	15,7	32,3

DATE (a fine di mese)	Austria (Vienna)		Francia		Svizzera		Cecoslovacchia	
	Numero delle domande d'impiego	Numero dei disoccupati soccorsi	Numero delle domande d'impiego	Numero dei disoccupati soccorsi	Numero dei disoccupati totalmente	Numero dei disoccupati parziali.	Numero delle domande d'impiego	Numero dei disoccupati soccorsi
1921								
Gennaio	26.341	12.953	39.811	71.774	34.652	71.922	95.254	57.017
Febbraio	26.840	11.406	44.092	89.289	42.705	82.930	105.341	59.025
Marzo	24.345	7.899	44.064	88.382	47.577	95.119	102.180	53.086
Aprile	22.993	8.143	35.270	75.569	47.949	95.374	99.895	48.622
Maggio	25.484	8.697	28.218	60.362	55.635	87.741	107.934	47.293
Giugno	27.104	9.796	21.316	55.439	54.039	76.116	103.170	46.128
Luglio	25.146	10.016	20.270	37.226	55.605	79.888	—	40.814
Agosto	23.689	9.595	20.350	27.467	93.182	74.309	—	36.079
Settembre	22.252	8.547	17.718	20.408	66.646	69.421	—	26.448
Ottobre	20.083	7.608	14.969	16.518	74.238	59.835	—	19.748
Novembre	18.858	6.834	19.596	12.374	80.692	56.569	—	23.607
Dicembre	18.742	9.327	17.373	9.602	88.967	53.970	—	—
1922								
Gennaio	28.755	16.108	18.535	9.068	97.091	49.181	—	—
Febbraio	—	—	18.807	9.780	99.541	46.761	—	—
Marzo	—	—	16.605	7.915	—	—	—	—

ITALIA

* Presso l'Università di Roma sono stati istituiti dei corsi per giovani americani che intendono perfezionare la loro cultura nella storia, lingua, finanza ed economia italiana. L'Associazione Italo-Americana, sorta a fianco della Italy America Society di New York, che si è resa promotrice di questi corsi, ha stabilito dodici borse di studio per gli studenti di università americane più meritevoli desiderosi di frequentarli. I corsi dureranno dal 10 luglio al 31 agosto e sarà rilasciato un diploma a coloro che ne avranno tratto profitto.

AUSTRIA

* Il Municipio di Vienna ha recentemente elaborato un vasto programma di lavori pubblici dello ammontare di circa un miliardo di corone. Di questa somma, 400 milioni sono già stati destinati alle officine

elettriche della città. I lavori occuperanno parte dei 50,000 disoccupati che si contano a Vienna.

POLONIA

* A Varsavia ha avuto luogo una conferenza tra i rappresentanti del Governo polacco e i rappresentanti del Governo americano allo scopo di stabilire il contingente di emigranti polacchi che sarà ammesso negli Stati Uniti per il periodo tra il 1° luglio 1922 e il 1° luglio 1923. Le conversazioni hanno condotto principalmente alla scelta di un nuovo metodo per poter fissare tale contingente, in modo da contemperare le esigenze della legge americana con quelle dei cittadini polacchi che intendono di emigrare verso quel paese.

BRASILE

* E stata recentemente emanata nel Brasile una legge che consente l'alienazione dei terreni appartenen-

ti all'erario, che si trovino tuttora incolti. Il Governo è autorizzato a cedere gratuitamente a ciascun cittadino dello Stato o straniero domiciliato nel territorio dello Stato le terre seguenti: 500 ettari se si tratta di terreni di coltura; 1000 ettari se si tratta di terreni adatti al pascolo; 50 ettari se si tratta di terreni situati nei dintorni delle città. Sono eccettuati dalla vendita i terreni necessari alla difesa nazionale, alla conservazione delle sorgenti, dei fiumi, della flora e della fauna del paese. Le spese di concessione sono a carico di chi se ne beneficia.

CANADA

* Fra i provvedimenti escogitati per venire in aiuto dei disoccupati, il Governo del Canada ha disposto che in caso di lavori pubblici intrapresi da un Municipio durante l'inverno, e destinati specialmente a venire in soccorso dei disoccupati, il Governo federale prenderà a suo carico la metà delle spese supplementari, dovute al fatto che i lavori sono eseguiti in inverno, a condizione che il Governo provinciale paghi un terzo di queste spese supplementari. Il Municipio assume il peso del costo normale dei lavori. In caso d'impossibilità di procurare lavoro ai disoccupati, il Governo federale rimborsa al Municipio il terzo delle spese incontrate per i lavori di soccorso, se si tratta di disoccupati ordinari e la metà, se si tratta d'invalidi di guerra. Il Governo assume egualmente l'onere del 50 % delle

spese nei distretti dove non vi è organizzazione municipale.

STATI UNITI

* L'Ambasciatore italiano, senatore Rolandi-Ricci, continua il suo giro nelle colonie italiane della California. La stampa locale segue con interesse ed elogia la sua azione che ritiene improntata alle esigenze dei tempi nuovi ed afferma che egli ha diritto al riconoscimento delle sue benemerite da parte dell'Italia e dell'America per l'avvicinamento dei due paesi. L'Ambasciatore Rolandi-Ricci ha visitato i maggiori impianti industriali e le aziende bancarie italiane, alcune delle quali sono tra le maggiori degli Stati Uniti. Ha pure visitato l'Ospedale italiano e la Scuole frequentata da centinaia di figli di italiani, esprimendo il suo compiacimento per lo sviluppo di queste istituzioni.

* A cura della Fondazione Carnegie è stato fondato un istituto economico allo scopo di mettere a disposizione della popolazione degli Stati Uniti la conoscenza di tutti quei fatti economici fondamentali che hanno stretto rapporto con la vita industriale degli individui e dei popoli. La nuova istituzione, rigorosamente apolitica, che svolgerà il suo programma a mezzo di informazioni confidenziali fornite a privati, industriali e funzionari, ha sede a Washington, è retto da un Consiglio di 15 membri, e presenta per i primi 10 anni un preventivo di spesa di 1.600.000 dollari.

ATTI UFFICIALI

ATTI PARLAMENTARI

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI PARLAMENTARI

Camera dei Deputati

PESTALOZZA: **Indennizzo dei danni patiti dai connazionali all'estero.**

(Atti Parl. 6 D., leg. XXVI, 1ª Sessione, Discussioni, tornata del 13 maggio 1922, pag. 1019).

Al *Ministro dell'Industria e Commercio*: « Per sapere quando intende definire le numerose pendenze riguardanti i nostri emigrati, per lo più operai, che si trovavano fuori Patria allo scoppio delle ostilità in territori di guerra ed ebbero requisiti i loro averi, e per conoscere per quale motivo il Governo italiano non ha sentito il dovere di intervenire prontamente, indennizzandoli dei danni patiti ».

(Risponde il Ministro del Tesoro, per competenza).

Risposta. — Della grave questione del risarcimento dei danni che cittadini italiani hanno nelle loro attività patrimoniali subito all'estero a causa ed in conseguenza della guerra, il Governo e gli organi competenti, come già altre volte è stato dichiarato, si sono interessati e si interessano vivamente. Occorre però rilevare che si tratta di materia molto complessa, che per lo stesso congegno dei trattati di pace e per le note difficoltà con cui si va provvedendo all'esecuzione delle clausole finanziarie ed economiche dei medesimi, non è dato di sistmare prontamente.

I danni, di cui si tratta, si possono dividere in due categorie:

- a) danni derivati dall'applicazione dei provvedimenti eccezionali di guerra o dalle alienazioni avvenute negli Stati già nemici;
- b) danni sofferti indipendentemente da siffatte misure, ma sempre per fatto di guerra, sia negli Stati ex-nemici sia in quelli alleati.

A termini dei trattati di pace, i primi devono essere risarciti dai rispettivi Stati ex-nemici, all'infuori del conto delle riparazioni, previo accertamento e liquidazione da farsi dai Tribunali arbitrali misti. A ciò si va provvedendo. Come è noto, già ha cominciato a funzionare il primo tribunale arbitrale misto, che ci riguarda, e cioè quello italo-germanico, che nello scorso novembre è stato istituito in Roma. Si stanno ora costituendo gli altri Tribunali, cioè italo-austriaco, italo-ungherese ed italo-bulgaro.

Quanto ai fondi necessari per risarcire danni che saranno liquidati da questi Tribunali, i trattati danno facoltà agli Stati alleati di prelevarli dal prodotto della liquidazione dei beni privati nemici. Tale liquidazione è per noi sulla via di effettuarsi, giusta le disposizioni del Regio decreto 22 dicembre 1921, numero 1962. Per questa parte dunque la tutela dei diritti dei nostri connazionali è ormai assicurata.

Per quanto riflette poi i danni della seconda delle categorie sopra enunciate, fra i quali in maggior misura ricadono quelli risentiti dagli emigranti, i fondi necessari devono essere attinti, in genere, al fondo delle riparazioni. Le vicende di questo sono note, pur dopo la determinazione del *forfait*. Tutti sanno che il 10 per cento assegnato all'Italia sui 132 miliardi, ancorchè venisse migliorato con la maggior quota spettante nei rapporti di altri Stati, è assai lontano dal coprire l'ammontare effettivo dei danni, che la stessa Commissione delle riparazioni ha riconosciuto. Tutti sanno parimenti che, allo stato attuale delle cose, non è dato fare sicure previsioni sul modo e sul quando le somme dovute per le riparazioni saranno effettivamente pagate.

Per altro va ricordato che il prodotto della liquidazione dei beni privati nemici, dopo soddisfatti i danni della prima categoria, dovrà essere devoluto al fondo delle riparazioni. La detta liquidazione, come sopra è stato riferito, in virtù dei recenti provvedimenti è sulla via di eseguirsi. Essa porrà quindi il Governo nella condizione di poter esaminare come, indipendentemente dai pagamenti da farsi in base all'accordo di Londra, sia dato provvedere a soddisfare le legittime aspettative dei nostri connazionali. Intanto si continua da parte degli uffici a raccogliere ed ordinare i dati occorrenti.

Un maggiore e più concreto affidamento non sembra che il Governo possa dare in materia, perchè esso importerebbe un'anticipazione da farsi dal Tesoro, che le presenti circostanze non consentono.

Le osservazioni, che precedono, riguardano la questione nelle sue linee generali. Ma non va taciuto che dei danni sofferti dagli emigranti alcuni gruppi hanno già ottenuto o sono per ottenere più immediato risarcimento. Così, per quanto attiene alle pensioni operai derivanti da contratti di assicurazione sociale, il Governo provvede fin dal tempo della guerra per l'anticipo di gran parte dei fondi occorrenti pel pagamento delle rate sospese durante la guerra.

Nè è da escludere che una parte dei danni degli emigranti si possa far rientrare fra quelli della prima categoria innanzi enunciata, il che potrà essere fatto in ispecie dopo che si sarà cominciata a costituire la giurisprudenza dei tribunali arbitrali misti. Decisioni pronunciate dai tribunali misti di altri Stati danno ragione di bene sperare al riguardo.

Il sottosegretario di Stato per il tesoro
DE CAPITANI D'ARZAGO.

ATTI DI AMMINISTRAZIONE

Domanda di svincolo della cauzione versata dalla Società di Navigazione « Transoceanica » ed ordinanza 20 marzo 1922 del Commissariato generale dell'Emigrazione che ne determina la data di cessazione della qualità di vettore di emigranti.

On. Commissariato generale dell'emigrazione

ROMA.

La sottoscritta Società italiana di navigazione « Transoceanica », anonima, con sede in Napoli, in liquidazione, per ottenere, a suo tempo, la patente di vettore di emigrazione, costitui, presso codesto On. Commissariato, una cauzione composta di

L. 276,000 di capitale consolidato 5 % e

L. 24,000 in contanti.

In seguito alla messa « in liquidazione » della scrivente, i piroscafi, dalla propria patente, vennero iscritti su quella della spettabile Navigazione generale italiana.

In dipendenza di ciò la scrivante prega codesto On. Commissariato di voler disporre per lo svincolo ed il rimborso della cauzione di cui sopra.

Occorrendo, la spettabile Navigazione generale italiana sarebbe pronta a rendersi garante per la « Transoceanica ».

Con osservanza.

« Transoceanica »

*Società ital. di navig. in liquidazione
Il liquidatore.*

IL COMMISSARIO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Vista la domanda con la quale la Società italiana di navigazione « Transoceanica » anonima con sede in Napoli, in liquidazione, chiede lo svincolo della cauzione di L. 300,000 (trecentomila), a suo tempo versata, per ottenere la patente di vettore di emigranti;

Visti i decreti Ministeriali in data 1° febbraio 1918 e 17 maggio 1918 coi quali veniva determinato l'ammontare della cauzione da versarsi dalla predetta Società e le modalità del versamento da eseguirsi presso la Cassa depositi e prestiti;

Visto l'art. 18 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvata con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205;

Visti gli articoli 47 e 53 del regolamento per l'applicazione della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto 10 luglio 1901, n. 375;

Considerato che la Società predetta, cedeva in noleggio con decorrenza dal 15 settembre 1921, i propri piroscafi alla « Navigazione generale italiana » che ne chiedeva ed otteneva la iscrizione sulla patente;

Considerato che dalla data predetta la Società « Transoceanica », in liquidazione, non è stata in grado di compiere ulteriori operazioni di emigrazione;

DETERMINA:

1. Dalla data del 15 settembre 1921, la Compagnia di navigazione « Transoceanica », in liquidazione, ha perduto la qualità di vettore di emigranti agli effetti dell'ultimo capoverso dell'art. 18 del testo unico della legge sulla emigrazione n. 2205 del 13 novembre 1919, per quanto si riferisce alla restituzione della cauzione di L. 300,000 versate, a suo tempo, per ottenere la patente di vettore.

2. Spirati i termini fissati dall'art. 18 del testo unico sopra citato e dagli articoli 47 e 53 del vigente regolamento per l'applicazione della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 10 luglio 1901, n. 375, sarà provveduto nei modi e termini di legge e senza responsabilità del ministro degli esteri e del commissario generale dell'emigrazione alla restituzione della cauzione di cui sopra, a favore della Società di navigazione « Transoceanica » in liquidazione.

Salvo i casi di giudizi pendenti dei quali sia stato o venga dato in tempo avviso dagli interessati stessi che a tale fine, sono formalmente diffidati ad uniformarsi alle prescrizioni dell'articolo 86 del citato regolamento per l'applicazione della legge sull'emigrazione.

3. La presente ordinanza unitamente alla domanda della Società « Transoceanica », sarà pubblicata, per tutti gli effetti di legge, sulla *Gazzetta Ufficiale*, sul Bollettino del Commissariato Generale dell'emigrazione, nelle Capitanerie di porto e negli Ispettorati della emigrazione di Genova, Napoli, Palermo, Messina e Trieste.

Roma, 20 marzo 1922.

Il Commissario Generale dell'emigrazione

DE MICHELIS.

CIRCOLARI

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 3 maggio 1922 n. 24

Alle R. Prefetture, Sottoprefetture e questure,

e per conoscenza :

*Alla R. Legazione d'Italia in Lussemburgo,
Agli Ispettorati dell'emigrazione nel Regno,
Agli Uwei di assistenza degli emigranti nel
Regno.*

Risulta a questo Commissariato Generale come, mentre non vi sono in corso nel Lussemburgo lavori tali da richiedere l'intervento della mano d'opera straniera, nostri operai domandano a centinaia ed ottengono il passaporto per quel Granducato.

Si tratta evidentemente di lavoratori che in realtà non si propongono di recarsi nel Lussemburgo, ma altrove; e poichè così facendo si espongono a gravi rischi e pregiudicano sè stessi e gli altri operai, compresi quelli già espatriati, è necessario che d'ora innanzi non vengano rilasciati passaporti per il Lussemburgo a chi intenda espatriare per motivi di lavoro se non in base ad un regolare contratto di lavoro o ad un atto di chiamata, l'uno e l'altro debitamente vistati dalla R. Legazione in quel Granducato, e da questo Commissariato Generale oppure dall'Ispettorato o dall'Ufficio di emigrazione nel Regno competente per ragioni di territorio.

Nel caso poi che le Ditte domandino più operai ad un tempo (arruolamenti collettivi) è necessario che le relative richieste siano vidimate sempre oltre che dalla R. Legazione in Lussemburgo da questo Commissariato Generale direttamente.

*Il Commissario Generale—
DE MICHELIS.*

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 6 maggio 1922 n. 25

*Ai Regi Consolati in Francia,
All'ufficio dell'emigrazione presso la R. Ambasciata in Parigi,
e per conoscenza:
Agli Ispettorati ed Uffici dell'emigrazione del Regno,
Agli Uffici di assistenza degli emigranti in Francia e nel Regno.*

Essendosi constatato che alcune Ditte francesi sogliono valersi di contratti di lavoro *individuali* e di singoli atti di chiamata per procurarsi tutti gli operai che ad esse occorrono e che talvolta sono numerosi, è stato stabilito, d'accordo con le competenti Autorità francesi che ogni Ditta non possa richiedere nel modo anzidetto più di *venti operai all'anno*.

Si verrebbe altrimenti a permettere a quelle ditte di eludere le disposizioni che oggi disciplinano gli arruolamenti *collettivi numerici*, che costituiscono una vera garanzia nell'interesse degli stessi operai ed in quello maggiore dell'economia nazionale.

Si tratta d'altronde, di modalità così semplici e pratiche da costituire un reale vantaggio per tutti.

Si invitano pertanto l'Ufficio dell'emigrazione presso la R. Ambasciata in Parigi ed i Regi Consolati in Francia a non vidimare in nessun caso per ciascuna Ditta un numero maggiore di venti contratti *individuali* (cioè col nome e cognome) di lavoro o di atti di chiamata all'anno.

Allo scopo, poi, d'impedire che qualche Ditta si rivolga a più Consolati per la vidimazione di atti del genere, è stato deliberato che competente per la vidimazione di essi sia solo l'Ufficio nella cui circoscrizione la Ditta ha la propria sede.

E inoltre da tener presente che dovendo tali atti essere visti dal Ministero francese del lavoro, o dall'Ufficio di collocamento competente per ragioni di territorio, conviene che il visto dell'Autorità italiana venga apposto quando gli interessati abbiano già ottenuto il visto francese, a meno che non si tratti di atto di chiamata ricevuto in Consolato, nel qual caso occorrerà avvertire gli interessati stessi che l'atto non ha efficacia alcuna fin quando non sarà visto dalla anzidetta Autorità francese.

Ogni Consolato in Francia, che vidimi atti in parola, vorrà poi tenere esatto conto delle vidimazioni fatte nell'anno per ciascuna Ditta

e degli atti di chiamata che rilascia a scopo di lavoro, e di mese in mese trasmetterà a questo Commissariato Generale il tagliando rispettivo come dalla circolare n. 54 del 24 ottobre 1920, oppure un estratto dell'atto di chiamata, con l'indicazione del numero progressivo relativo alla Ditta di cui di volta in volta si tratta, il cognome e il nome dell'operaio da essa chiamato e le altre notizie dall'atto stesso risultanti riguardo al trattamento promesso al lavorator.

Colgo poi l'incontro per ricordare, pur a scanso di reclami da parte di Ditte interessate, che per la vidimazione dei contratti di lavoro e degli atti di chiamata a scopo di lavoro, si deve applicare l'articolo 73 della tariffa consolare (tassa di lire 10 in oro) e non l'articolo 71, come per evidente svista talora avviene presso qualche Consolato.

Non si tratta qui in fatti di legalizzazione di firma ma di vidimazione di atti, secondo appunto risulta dal testo dell'articolo 73 della vigente tariffa consolare. Non sarebbe poi neppure il caso di rilevare come non debba essere fatta di tali atti la copia, e quindi non sia mai applicabile l'articolo 82 della tariffa anzidetta.

Attendo un cenno di ricevuta della presente.

Il Commissario Generale
DE MICHELIS.

Personale del Commissariato generale dell'Emigrazione.

COCUCCIONI ARNALDO, applicato in prova, collocato in aspettativa per giustificati motivi di salute per la durata di due anni, a decorrere dal 1° settembre 1921 (D. Ministeriale 21 settembre 1921).

MURARO GIROLAMO, usciere in prova, collocato in aspettativa per giustificati motivi di famiglia, per la durata di sei mesi, a decorrere dal 1° febbraio 1922 (D. Ministeriale 5 febbraio 1922).

MOSCHETTINI ARMANDO, ragioniere, e VOLPI GALLIANO, applicato, collocati in aspettativa per servizio militare, a decorrere dal 1° marzo 1922 (D. Ministeriale 18 marzo 1922).

COLAIZZO CARLO, applicato, collocato in aspettativa per giustificati motivi di famiglia, per la durata di tre mesi, a decorrere dal 1° aprile 1922 (D. Reale 6 aprile 1922).

BIBLIOGRAFIA

EMIGRAZIONE

PAULO G. BRENNA. *Luci transatlantiche*. — Firenze, Bemporad, 1921.

Opera di un osservatore pratico che ha vissuto parecchio tempo negli Stati Uniti (l'A. è un ottimo funzionario della carriera Consolare), questo libro si propone di dare al lettore un'idea complessiva di alcuni grandi fenomeni sociali che caratterizzano e formano il movimento americano moderno. Gli argomenti trattati sono: il movimento operaio, l'organizzazione dei partiti politici, il movimento femminista, il proibizionismo.

Il movimento operaio ha assunto un'importanza ed una forma speciale nella storia americana degli ultimi anni. Le nazioni europee hanno forse in parte passato la fase storica caratteristica della nuova orientazione di simile movimento. Ma tale fase storica è ancora allo stato di embrione nella giovane Confederazione americana, organizzata prevalentemente sul capitalismo e sul potente individualismo. L'A. dimostra come il rafforzamento del movimento operaio tempererà l'individualismo eccessivo, la tirannia dei grandi capitalisti e dei *trusts* e la civiltà americana si avvierà verso l'ideale inglese della «industria citizenship». Cioè l'America si incamminerà verso la completa indipendenza del lavoro non solo, ma verso gli alti salari, la partecipazione degli operai non solo ai profitti, ma alla direzione dell'industria e dell'amministrazione pubblica; ma tutto ciò in modo evolutivo e temperato, senza distruggere i progressi esistenti, nè disconoscere od opprimere le forze vive della borghesia.

Riguardo all'organizzazione dei partiti politici, dopo un rapido cenno storico, l'A. parla dei tre grandi partiti che si dividono la tenzone politica in America: il partito democratico, il partito repubblicano ed il partito progressista.

Il femminismo è forse destinato a dare alla famiglia americana un nuovo aspetto, scotendo e trasmutando le fondamenta intime dell'antica famiglia romana quale era incarnata nella storia, nelle tradizioni e negli usi europei. L'A. studia la donna americana al suo uscir dalla scuola, sulla soglia della vita matrimoniale, nella sua vita coniugale e fuori della vita domestica, rispetto cioè alla funzione politica e sociale che essa esercita ed alla influenza che essa porta nell'aggregato sociale.

Vari capitoli, infine, il Brenna dedica al proibizionismo, alla crociata contro l'alcoolismo che era uno dei nemici più poderosi della repubblica americana. Dopo aver esaminato l'origine storico-politica delle leggi proibizioniste e dopo averle analizzate nelle loro disposizioni legislative e nella loro applicazione, egli tratta degli effetti politici ed etici di quelle leggi sulla popolazione americana.

LAVORO E MOVIMENTO OPERAIO

AYUNAWA IWAO FREDERICK. *International Labor legislation*, New York, Columbia University, 1921.

È uno studio storico della legislazione internazionale del lavoro. La prima parte esamina i progressi ed i caratteri della legislazione operaia per ciascuno dei grandi periodi: 1818-1890; 1890-1900; 1900-1913; 1914-1919; la seconda parte tratta delle difficoltà che implica tale legislazione e la terza è una esposizione metodica dei risultati della Conferenza di Washington.

SOLANO E. JOHN. *Labour as an international problem. A series of essays comprising a short history of the international labour organisation and a review of general industrial problems by G. N. Barnes, Arthur Fontaine, Shotwell, Emile Vandervelde, Minoru Oka, Albert Thomas, W. A. Appleton, H. B. Butler, Sophy Sanger, E. J. Solano.* — London, MacMillan, 1920.

È un'omogenea raccolta di una serie di scritti sull'organizzazione internazionale del lavoro. L'opera si compone di nove capitoli e di una introduzione. Le principali materie trattate sono le seguenti: la Commissione di legislazione internazionale del lavoro, la Conferenza internazionale di Washington, la Conferenza internazionale di Genova, l'Ufficio internazionale del lavoro. Vi sono aggiunti due articoli dedicati all'opera dell'Associazione internazionale per la protezione legale dei lavoratori, e due articoli sulla legislazione del lavoro al Giappone e al Belgio.

PAINVIN G. *Formules de salaires.* — Paris, Dunod, 1921.

Fissare con equità i salari, in modo da interessare l'operaio al rendimento del suo lavoro, senza accrescere troppo il costo di produzione, non è un problema semplice. Tuttavia esso si presta a numerose soluzioni di cui le migliori sono quelle che permettono di assicurare all'operaio una remunerazione progressiva. L'A. studia le formule più conosciute di salari: quelle di Gilbreth, di Rowan, di Gantt, ecc. Il suo libro si indirizza più ai tecnici ed ai capi di industria che agli economisti.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, *Tarifs de salaires et conventions collectives pendant la guerre, 1914-1918.* — Paris, Impr. nat. 1921.

È una raccolta di testi legislativi ed amministrativi sui contratti collettivi e sulle tariffe dei salari. È una utile documentazione delle condizioni degli operai durante la guerra.

MINISTERO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE. *Leggi e regolamenti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.* — Spoleto, Stab. tip. Panetto e Petrelli, 1921.

In attesa che sia possibile procedere alla formazione del testo unico delle leggi e dei regolamenti in materia, sono state raccolte in questa pubblicazione tutte le disposizioni relative agli infortuni degli operai sul lavoro e agli infortuni sul lavoro in agricoltura.

BRETTE JEAN. *De la nature de la convention collective de travail*. — Bordeaux, Samie et Frères, 1921.

ECONOMIA E POLITICA

GEORG VON MAYR. *Begriff und Gliederung der Staatswissenschaften*. — Tübingen, A. Lauppische Buchhandlung, 1921.

È la quarta edizione del noto libro di von Mayr, professore all'Università di Monaco. Le scienze politiche obbediscono a una duplice tendenza: quella della specializzazione nel dominio speculativo e quella della concentrazione nel dominio delle applicazioni pratiche. Si può intendere la scienza politica in un senso ristretto (scienza dello Stato) ed in un senso ampio (scienza generale della Società). Nella prima categoria si pone il diritto costituzionale, il diritto amministrativo, il diritto delle genti. L'altra categoria comprende le scienze economiche: l'economia politica teorica, l'economia politica pratica, l'economia di guerra, la scienza delle finanze, la storia economica, la geografia economica, la politica sociale, la statistica. L'A. espone gli elementi essenziali di tutte queste discipline e ne mostra l'interesse attuale dal punto di vista pratico e teorico.

CHARDON HENRI. *L'organisation d'une démocratie. Les deux forces: le nombre, l'élite*. — Paris, Perrin, 1921.

La vita dello Stato riposa sull'azione di due forze: il numero e la scelta nelle condizioni che l'A. esprime succintamente dicendo che una democrazia non può vivere e svilupparsi che con due organi essenziali: il potere politico ed il potere amministrativo. Il potere politico, basato sulla volontà del più gran numero e realizzato con i procedimenti empirici dell'elezione, assicura il controllo sovrano del popolo su tutti gli affari pubblici. Il potere amministrativo basato sulla competenza, l'onestà e realizzato con i procedimenti razionali della selezione, può assicurare il progresso e la grandezza della nazione. In un sistema ben costruito, i difetti dei politici e degli amministratori si neutralizzano; il controllo sovrano del Parlamento sviluppa la virtù e l'efficacia dell'amministrazione; la forza dell'amministrazione limita gli inconvenienti delle elezioni.

OTTHMAR SPANN. *Der wahre Staat. Vorlesungen über Abbruch und Neubau der Gesellschaft*. — Leipzig, Quelle und Meyer, 1921.

I periodi rivoluzionari sono i più adatti per lo studio dei fenomeni sociali: si sviluppano forze che erano latenti, e ciò che esisteva, rientra nella riserva delle possibilità per l'avvenire. L'A. si propone di analizzare gli elementi interni dell'epoca attuale, sia dal punto di vista genetico, che sotto l'aspetto analitico o sistematico.

Dopo aver definito la società, egli analizza successivamente gli elementi essenziali dell'individualismo: l'individuo è legato al tutto; egli deve sottomettersi ad un ordine di cose che lo domina perchè al di sopra degli individui vi è qualche cosa di indipendente; *ein selbständiges ucher individuelles*. In una seconda parte l'A. fa la critica dello spirito contemporaneo e specialmente del socialismo marxista. La terza parte è costruttiva: studia la questione delle classi economiche, politiche ed intellettuali.

BOUNATIAN M. *Les crises économiques*. — Paris, Giard, 1922.

E la seconda edizione dell'opera apparsa nel 1902. Si riassumono le teorie che spiegano le crisi economiche come un fenomeno di sovrapproduzione generale, e sono analizzati i principali caratteri, le cause, e gli esempi delle diverse specie di crisi: monetarie, bancarie, di borsa, industriali, agrarie. Fra le cause l'A. distingue le cause accidentali da quelle permanenti cercando di risalire ad un sistema sintetico.

CLAPKAM J. H. *The economic development of France and Germany, 1815-1914*. Cambridge, University Press, 1921.

L'A. studia successivamente, per quanto riguarda questi due paesi, la vita rurale e l'agricoltura prima della introduzione delle ferrovie, le condizioni industriali durante il periodo dal 1815 al 1848, le comunicazioni ed il commercio nell'Europa occidentale, le banche ed il mercato finanziario per lo stesso periodo, l'introduzione delle ferrovie e dei telegrafi, la vita rurale, la politica dell'industria e del lavoro dal 1848 al 1914, e per quest'ultimo periodo i progressi del commercio e dello sviluppo ereditizio.

CARVER N. THOMAS. *Principles of national economy*. — Boston, Ginn, 1921.

Il trattato di economia nazionale del Carver è stato scritto dal punto di vista speciale della nazione americana e l'A. giunge fino a dire che sarebbe opportuno non parlare più di società e di comunità in generale, ma soltanto di aggruppamenti particolari. Gli Stati Uniti di America costituirebbero uno di questi aggruppamenti. Quest'opera più che una teoria della prosperità nazionale, è un'esposizione degli usi, delle pratiche e delle istituzioni che sono nell'opinione dell'Autore, le sorgenti della prosperità di un paese. Il volume è diviso in otto parti. La prima tratta dei fattori della prosperità nazionale (attività economiche e controllo di queste attività, istituzioni economiche, popolazione, situazione geografica); la seconda mostra come i fattori della produzione possano essere utilizzati in un senso economico; la terza descrive le industrie produttive; la quarta tratta degli scambi (valore, moneta, banche, crisi, politica doganale); la quinta studia i fenomeni della distribuzione; la sesta quelli del consumo; la settima le finanze pubbliche e l'ottava le riforme sociali.

TAUSSIG FRANK WILLIAM. *Selected Readings in international trade and tariff problems*. — Boston, Ginn, 1921.

Sono poste in particolare evidenza le questioni più difficili e più discutibili sull'argomento. La prima parte riguarda la teoria del commercio internazionale sulla guida degli economisti inglesi che hanno dettato i principi fondamentali in materia. La seconda parte concerne il dibattito fra il libero scambio ed il protezionismo, e gli argomenti in favore della protezione sono tratti dagli autori tedeschi. Nella terza parte si espongono le controversie relative alla forma di protezione che è stata adottata agli Stati Uniti.

SOCIOLOGIA

PARK R. E. AND BURGESS E. W. *An introduction to the science of sociology*. — Chicago, University of Chicago Press, 1921.

Quest'opera consta di quattordici capitoli dedicati alle seguenti materie: la sociologia e le scienze sociali; la natura umana, la società e il gruppo;

l'isolamento; i contatti sociali; le azioni mutue sociali; le forze sociali; la concorrenza; i conflitti; l'adattamento; l'assimilazione; il controllo sociale; la condotta collettiva; il progresso.

E una raccolta di articoli, di pensieri, di brani di opere dei principali sociologi, ma inquadrata in modo da costituire un tutto organico.

ADAMSON J. E. *The individual and the environment*. — London, Longmans Green, 1921.

L'A. cerca di costruire una teoria razionale dell'educazione sulla concezione dell'adattamento dell'individuo all'ambiente. L'opera è divisa in tre parti: il mondo della natura (lo studio della natura, la scienza); la civiltà (elementi politici, elemento economico; lingua e letteratura come fattori di adattamento); la morale.

STATISTICA

DEPARTMENT OF COMMERCE - BUREAU OF THE CENSUS, *Fourteenth Census of the United States taken in the year 1920. Vol. I: Population - Number and distribution of inhabitants*. — Washington, 1921.

È il primo volume pubblicato sui risultati del censimento del 1920. Espone i dati relativi al numero ed alla distribuzione degli abitanti. Il secondo volume conterrà il rapporto generale; il terzo la composizione e le varie caratteristiche della popolazione ed il quarto tratterà delle professioni. Tre volumi saranno dedicati all'agricoltura, ed altri tre alle manifatture.

Dal 1790 al 1920 la popolazione è salita da 3,929,214 a 105,710,620 abitanti. Dal 1910 al 1920 la popolazione è aumentata di 13,738,354 abitanti; mentre dal 1900 al 1910 era aumentata di 15,977,691 abitanti. La popolazione è di 35,5 abitanti per chilometro quadrato. La popolazione urbana ammonta a 54,304,603 abitanti (51,4%), e quella rurale a 51,406,017 (48,6%), mentre le proporzioni nel 1910 erano del 45,8 quella urbana e 54,2 quella rurale e nel 1900, il 40% la prima ed il 60% la seconda.

BUREAU FÉDÉRAL DE STATISTIQUE, *Annuaire statistique de la Suisse - 1920*. — Berne, 1921.

Su molte materie sono raccolti i dati a tutto il 1920, e sono altresì presentati i primi risultati del censimento del 1° dicembre 1920. La popolazione alla fine del 1920 segna un aumento di 127,000 abitanti sul 1910, essendo salita a 3,880,000. Specialmente importanti sono le statistiche relative ai bilanci famigliari e al costo della vita.

COMMONWEALTH BUREAU OF CENSUS AND STATISTICS, *Year Book of the Commonwealth of Australia - 1921*. — Melbourne, 1921.

È la 14ª annata dell'importante annuario australiano, il quale pubblicato nel novembre 1921, già contiene i risultati sommari del censimento del 4 aprile dello stesso anno.

DIRITTO PUBBLICO

LAMBERT E. *Le gouvernement des Juges et la lutte contre la législation so-cial*. — Melbourne, 1921.

Mentre si fa strada in Francia un'aspirazione della grande massa dei giuristi verso una restaurazione del controllo giudiziario della costituziona-

lità delle leggi, il Lambert ha creduto che potesse riuscire interessante seguire il funzionamento, agli Stati Uniti, di quel regime al quale si vorrebbe dare uno sviluppo parallelo nel diritto pubblico francese ed osservare i risultati che questa esperienza ha dato sulla terra americana. Quando un testo di legge è contrario alla costituzione, i tribunali americani si rifiutano di applicarlo. Questa pratica, che è contraria alla giurisprudenza belga e francese, è attualmente combattuta in Francia. Coloro che vorrebbero indirizzare la giurisprudenza verso questa nuova via, vedrebbero volentieri l'autorità giudiziaria investita del potere di difendere le basi politiche ed economiche del regime attuale contro le mene dei partiti rivoluzionari.

EICHNER LOUIS. *La paix des peuples*. — Paris, Rivière, 1921.

Dopo aver analizzato le cause e le conseguenze della guerra, dopo aver mostrato i pericoli e i difetti della diplomazia segreta, l'A. dimostra come il Decalogo sia una legge nazionale e la sola legge che permetterà ai popoli di vivere in concordia. Di qui deriva tutto un sistema di società delle nazioni basato sulla lealtà e sulla equità.

GEOGRAFIA E STORIA ECONOMICA

AZAIS P. *Oroidrografia del territorio occupato in Dalmazia dalle truppe italiane*. — Firenze, 1921.

Tra le numerose pubblicazioni sulla Dalmazia, di particolare importanza è questa breve ma densa monografia per gli autentici e precisi dati naturali che contiene.

Dall'esposizione generale dei caratteri fisici e dai cenni geologici passa l'A. a descrivere la configurazione plastica della zona settentrionale. I cenni idrografici e idrometrici sono assai ricchi e tutto è documentato fuori testo da fotoincisioni, cartine e profili longitudinali dei principali corsi di acqua. La monografia non è soltanto un contributo geografico notevole, ma riesce assai utile ai fini pratici dello sfruttamento delle risorse idrologiche della Dalmazia settentrionale.

LECARPENTIER G. *Pays Scandinaves et Finlande*. — Roger et C., Paris, 1922.

In quest'opera minutamente documentata, dopo uno sguardo geografico ed un riassunto storico, si trova esposta l'attività economica dei popoli in questione, trattando dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, della marina mercantile, dei sistemi monetari e bancari.

CANI RUGGERO. *Il Giubaland*. — Napoli, Tip. Trani, 1921.

Vi è descritta, sotto tutti i suoi aspetti, la nostra nuova colonia dell'Oceano Indiano. Il paese vi è esaminato dal punto di vista geografico, demografico e commerciale. Seguono informazioni e considerazioni di ordine politico le quali, nel momento attuale, in cui le divergenze italo-inglesi riguardo ai confini non sembrano appianate, sono di grande attualità.

BAILLARD G. A. *The influence of the Sea on the political history of Japan*. — London, Murray, 1921.

Quest'opera ha per scopo di mostrare come l'esistenza nazionale dei Giapponesi è stata costantemente influenzata dall'ambiente marittimo fin

dai tempi più antichi, qualche volta a loro vantaggio e qualche volta a loro danno. I Giapponesi non hanno fatto nessun sforzo per utilizzare il mare come linea strategica di difesa e tuttavia il mare ha agito per essi come una difesa contro le aggressioni straniere. D'altra parte il mare ha costituito un ostacolo naturale alla espansione giapponese ed alle sue relazioni col mondo esterno ed ha favorito una politica di isolamento durante i secoli XVII e XVIII, mentre gli imperi coloniali delle potenze occidentali si costituivano e l'Europa faceva grandi progressi nell'arte della pace e della guerra. Quando, sotto la pressione degli avvenimenti esterni, durante il corso del sec. XIX, questa politica fu abbandonata, i Giapponesi cominciarono a rendersi conto più chiaramente dell'influenza del mare come elemento di difesa e compresero come nella flotta doveva porsi la maggiore speranza per la conservazione della propria indipendenza. L'opera è divisa in quattro parti. La prima tratta dell'isolamento del Giappone per cause naturali, durante il quale isolamento il mare costituiva una protezione. La seconda del periodo dell'isolamento volontario e artificiale, durante il quale il mare costituì una sorgente di danno. I due periodi durarono quasi 1500 anni. Il terzo periodo, durante il quale i Giapponesi cominciarono a servirsi del mare a scopo di difesa, creandosi una flotta, non durò che un mezzo secolo. L'ultimo periodo è il periodo della potenza marittima nipponica.

THURMAN W. VAN METRE. *Economic history of the United States*. — New York, Henry Holt, 1921.

L'evoluzione industriale e commerciale degli Stati Uniti costituisce l'argomento di questo interessante libro. Descrivendo i fattori che hanno preparato questa evoluzione: le risorse naturali, il clima, il suolo, i minerali, le vie navigabili, le risorse idrauliche, la flora, la fauna, la popolazione, l'A. mette in evidenza un fattore assai importante nella storia degli Stati Uniti, e cioè la libertà degli individui di fronte all'ingerenza dello Stato o ad ogni altra ingerenza negli affari ordinari della vita. Sotto questo riguardo la storia degli Stati Uniti offre un notevole contrasto di fronte a tutti gli altri paesi d'Europa, le cui popolazioni sono state vittime di persecuzioni religiose, di tirannie politiche, di invasioni devastatrici. Il governo degli Stati Uniti è stato sempre quello che la maggioranza della popolazione ha voluto; ed il progresso economico è stata la maggiore preoccupazione in ogni tempo. L'attività ordinaria dei cittadini si è diretta in maggioranza verso gli affari. I grandi problemi che si sono presentati alla nazione sono stati anzitutto di natura economica e lo sviluppo politico si è modellato, in misura maggiore che presso altre nazioni, sulle condizioni economiche.

PiRENNE JACQUES. *Coup d'oeil sur l'histoire du Congo*. — Bruxelles, Lambertin, 1921.